Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 72

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 20 marzo 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1972

1973

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. **1081**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 78. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica vengono aggiunti i seguenti:

Analisi numerica per l'indirizzo generale gruppo *A*;

Didattica della matematica e - Psicopedagogia per l'indirizzo didattico - gruppo *A;*

Analisi numerica per l'indirizzo applicativo gruppo *A*.

Art. 80. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali è aggiunto quello di:

Etologia.

Art. 81, relativo alla propedeuticità di alcuni esami del corso di laurea in scienze naturali è abrogato e sostituito dal seguente:

« Lo studente non può presentarsi agli esami di « Mineralogia e di chimica organica se non ha superato l'esame di chimica generale ed inorganica; all'esame di chimica biologica se non ha superato l'esame di chimica organica ».

Art. 83, relativo alle propedeuticità di alcuni esami del corso di laurea in scienze biologiche è abrogato e sostituito dal seguente:

« Lo studente non può presentarsi all'esame di chimica organica se non ha superato l'esame di chimica generale ed inorganica; all'esame di statistica se non ha superato l'esame di istituzioni di matematiche; all'esame di chimica biologica se non ha superato l'esame di chimica organica ».

Art. 84. — Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche vengono soppressi gli insegnamenti di « Antropologia » e di « Biologia umana ».

Nello stesso elenco viene aggiunto l'insegnamento di:

Paleoecologia.

Nello stesso articolo viene soppresso il primo comma successivo all'elenco degli insegnamenti complementari e sostituito dal seguente:

Per ciascuno degli insegnamenti di « Fisica sperimentale » e di « Analisi matematica » lo studente dovrà sostenere due esami distinti.

Art. 85, relativo alla propedeuticità di alcuni esami del corso di laurea di scienze geologiche viene abrogato e sostituito dal seguente:

« Lo studente non può presentarsi all'esame di mineralogia se non ha superato l'esame di chimica generale ed inorganica; all'esame di geologia applicata se non ha superato l'esame di geologia; all'esame di fisica terrestre se non ha superato l'esame di fisica sperimentale ».

Art. 89, relativo alle modalità degli esami di laurea della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali viene abrogato e sostituito dal seguente:

Per i corsi di laurea in scienze naturali, scienze biologiche e scienze geologiche l'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta riguardante ricerche ed esperienze originali.

Inoltre il candidato deve sostenere una prova di cultura.

Per gli studenti iscritti ai corsi per la laurea in chimica, in fisica e in matematica si applicano le norme stabilite rispettivamente agli articoli 73, 77, 78.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1973
Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 64. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. **1082.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 330 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di perfezionamento nelle ricerche storico-giuridiche presso la facoltà di giurisprudenza.

Scuola di perfezionamento nelle ricerche storico-giuridiche

Art. 331. — La scuola di perfezionamento nelle ricerche storico-giuridiche ha lo scopo di promuovere l'approfondimento dello studio del metodo storico, quale mezzo di valutazione esegetica degli ordinamenti e delle norme loro congruenti, per la migliore formazione dello spirito critico del giurista; di giovare efficacemente alla inclinazione storica dei giovani, che mirano ad una positiva ricerca del diritto nelle realtà sociali del tempo in cui si è svolto, ed offrire un valido strumento di scienza a chi voglia avviarsi alla carriera archivistica.

Art. 332. — La scuola è diretta e rappresentata da un docente ordinario o fuori ruolo di storia del diritto italiano della facoltà di giurisprudenza eletto per un triennio a maggioranza assoluta di voti da parte del consiglio della scuola, che provvede anche alla elezione di un vice direttore scelto tra i suoi membri. Entrambi sono rieleggibili.

Art. 333. — La scuola conferisce il diploma di specializzazione in ricerche storico-giuridiche.

Art. 334. — Sono ammessi alla scuola i laureati in giurisprudenza, in lettere, in filosofia, in scienze politiche, in economia e commercio che all'atto della iscrizione abbiano previamente superato i tre seguenti esami della facoltà di giurisprudenza:

1) Storia del diritto romano;
2) Istituzioni di diritto romano;
3) Storia del diritto italiano.

Nella eventualità che gli iscritti non abbiano sostenuto i tre predetti esami, od alcuno di essi, la loro iscrizione è condizionata al superamento di prove integranti, con puro valore interno relativo alle suddette discipline in tempi e modi fissati dal consiglio della scuola d'accordo con gli interessati.

Art. 335. — Gli iscritti alla scuola sono tenuti a pagare le tasse, soprattasse e contributi secondo quanto stabilito per gli studenti della facoltà di giurisprudenza e la tassa di diploma nella misura di lire seimila ai sensi dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

Sono tenuti, altresì, a pagare un contributo speciale nella misura che sarà determinata annualmente dal consiglio d'amministrazione, su proposta del direttore della scuola.

Art. 336. — Il corso della scuola ha la durata di due anni. Il numero degli iscritti è di cinquanta per ogni anno.

Art. 337. — Sono insegnamenti fondamentali della scuola:

1) Archivistica;
2) Paleografia giuridica e diplomatica;
3) Euristica delle fonti giuridiche e critica del testo;
4) Latino medioevale;
5) Storia degli ordinamenti medioevali e moderni;
6) Storia del diritto penale medioevale e moderno;
7) Storia del diritto canonico;
8) Storia del diritto privato medioevale e moderno;
9) Storia del diritto marittimo medioevale e moderno;
10) Storia dell'economia medioevale e moderna;
11) Esegesi delle fonti del diritto italiano medioevale e moderno (biennale).

Sono insegnamenti facoltativi della scuola:

1) Greco bizantino;
2) Storia medioevale;
3) Storia moderna;
4) Storia del diritto bizantino con particolare riguardo all'Italia;
5) Storia del diritto musulmano con particolare riguardo all'Italia.

Art. 338. — Per conseguire il diploma gli iscritti debbono:

A) aver seguito i corsi la cui frequenza è obbligatoria e superato gli esami assegnati a ciascun anno secondo il seguente piano di studi:

1° *Anno*:

1) Archivistica;
2) Paleografia giuridica e diplomatica;
3) Euristica delle fonti giuridiche e critica del testo;
4) Latino medioevale;
5) Storia degli ordinamenti italiani medioevali e moderni;
6) Storia del diritto privato medioevale e moderno;
7) Esegesi delle fonti del diritto italiano medioevale e moderno (I).

2° *Anno*:

1) Storia del diritto canonico;
2) Storia del diritto penale medioevale e moderno;
3) Storia dell'economia medioevale e moderna;
4) Storia del diritto marittimo medioevale e moderno;
5) Esegesi delle fonti del diritto italiano medioevale e moderno (II).

Gli iscritti, inoltre, debbono aver frequentato i corsi e superato gli esami di due materie facoltative a loro scelta, sostenendone le prove in anno e sessione a loro gradimento.

B) aver apprestato l'edizione critica di un testo giuridico o economico, medioevale o moderno, oppure di una serie di documenti della medesima natura su descritta, corredandola di una introduzione scientifica metodologicamente valida a darne il dovuto risalto storico.

La discussione del lavoro scritto è sottoposta alla previa autorizzazione del direttore della scuola; assunta relazione scritta di due relatori che hanno seguito lo sviluppo del lavoro stesso e ne accertano responsabilmente il valore scientifico. La definitiva pubblicazione del lavoro sarà effettuata nell'apposita collana della scuola.

Art. 339. — Gli iscritti alla scuola, che abbiano superato da non oltre un quadriennio nella facoltà di loro provenienza esami di materie del corso della scuola,

possono rivolgere domanda al direttore della scuola per conseguire l'esonero completo o parziale degli esami sulle materie stesse, purchè ne diano documentata prova ed abbiano conseguito una votazione superiore ai 24/30.

Gli iscritti alla scuola, che abbiano conseguito tale esonero potranno, su loro domanda, che verrà esaminata dal consiglio della scuola, essere ammessi a frequentare taluni corsi di lezioni del secondo anno.

Art. 340. — Particolari corsi di lezioni o singole lezioni su specifiche materie del tutto attinenti al tipo della scuola e al concreto indirizzo degli studi potranno essere affidati a studiosi specialisti.

Tali corsi di lezione non costituiscono materia di esame, ma potranno avviare veri e propri seminari con discussione degli argomenti trattati da parte degli iscritti alla scuola, che avranno l'obbligo di intervenirvi.

La formazione di tali speciali corsi potrà essere organizzata anche su richiesta degli iscritti alla scuola al direttore, che ne farà oggetto di deliberazione al consiglio della scuola.

Art. 341. — Il consiglio della scuola si compone dei professori incaricati degli insegnamenti fondamentali ed è presieduto dal direttore, che lo convoca.

La convocazione del consiglio della scuola può essere richiesta dalla metà più uno dei professori che ne fanno parte.

Gli incarichi d'insegnamento vengono conferiti dal rettore su designazione del direttore della scuola, sentito il parere del consiglio della scuola.

Art. 342. — Il direttore della scuola ha compiti di indirizzo, di coordinamento ed organizzazione dei programmi riflettenti le attività didattica e scientifica della scuola, sentito il parere del consiglio della scuola.

Art. 343. — Le commissioni per gli esami di profitto vengono nominate dal direttore della scuola con un numero minimo di tre membri di materie fra loro affini. Le commissioni per gli esami di diploma, nominate dal direttore della scuola, sono composte di sei membri oltre il direttore della scuola.

Art. 344. — Le pubblicazioni che saranno giudicate dalla commissione di diploma degne della speciale valutazione della « menzione onorevole » potranno essere premiate, ove sia possibile disporne, di un particolare premio. Le modalità per il conferimento di tale premio saranno fissate e rese note prima dell'inizio di ciascun anno accademico dal direttore della scuola, dopo averne trattato con il consiglio della scuola.

Art. 345. — Al termine di ogni biennio il direttore della scuola, raccolti i ragguagli dei singoli professori sull'attività didattica e sulla partecipazione degli iscritti alla vita della scuola, trasmetterà al rettore e al preside della facoltà di giurisprudenza una relazione che assommerà i risultati raggiunti e le nuove iniziative programmate.

Disposizione transitoria

Nella fase istitutiva, organizzativa e consolidatrice della scuola, la direzione della medesima, per mandato della facoltà di giurisprudenza, è affidata per il primo triennio al docente ordinario della I cattedra di storia del diritto italiano della facoltà stessa, che ne ha assunto l'iniziativa.

Il direttore, in tale triennio, procederà direttamente a designare al rettore i nomi dei professori incaricati dell'insegnamento delle discipline in corso per il loro legale conferimento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1973
Atti di Governo, registro n. 256, *foglio n.* 58. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. **1083.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 40. — Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia gli insegnamenti di « Tisiologia » e « Gerontologia » mutano denominazione rispettivamente in « Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio » e « Gerontologia e geriatria ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1973
Atti di Governo, registro n. 256, *foglio n.* 78. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. **1084.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, numero 1540, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 31, relativo agli insegnamenti del biennio di specializzazione del corso di laurea in scienze politiche è modificato nel senso che negli indirizzi politico-economico-sociale e politico-amministrativo gli insegnamenti di « Storia dei partiti e dei movimenti politici » di « Storia dei movimenti sindacali » e di « Storia della società industriale » sono soppressi e sostituiti rispettivamente dagli insegnamenti di « Teoria dei partiti politici » di « Teoria dei sindacati e dei conflitti sociali » e di « Teoria della impresa e della società industriale ».

Nello stesso articolo all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti:

« Filosofia del lavoro » per l'indirizzo politico-economico-sociale;

« Storia ed istituzioni israeliane » per l'indirizzo politico-internazionale.

Art. 34. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti:

Analisi economica;
Diritto dell'assicurazione sociale.

Art. 48. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie è aggiunto quello di « Letteratura religiosa latina medioevale ».

Art. 59. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica sono aggiunti i seguenti:

Fisica atomica e molecolare;
Fisica delle basse temperature;
Proprietà magnetiche della materia;
Teoria dei campi;
Misure oceanografiche.

Nello stesso elenco l'insegnamento di « Teoria classica dei campi » è soppresso.

Art. 61. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali è aggiunto quello di « Geomorfologia ».

Art. 63. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti i seguenti:

Geomorfologia;
Analisi di minerali e rocce;
Sedimentologia.

Art. 73. — All'elenco degli istituti della facoltà di medicina e chirurgia è aggiunto il seguente: « Istituto di medicina del lavoro ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1973
Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 65. — VALENTINI

LEGGE 5 marzo 1973, n. **28.**

Assunzione a carico dello Stato delle spese per le attrezzature degli uffici giudiziari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fermo, per quanto non previsto nella presente legge, il disposto dell'articolo 6 del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1042, e degli articoli 1 e seguenti della legge 24 aprile 1941, n. 392, sono assunte a carico dello Stato:

1) le spese necessarie per le esigenze straordinarie degli uffici giudiziari, esclusi gli uffici di conciliazione;

2) le spese necessarie per la fornitura agli uffici giudiziari di macchine per scrivere, da calcolo, di riproduzione, di registrazione di voce, di ricerca giurisprudenziale e di ogni altro arredo, macchina o ritrovato scientifico ritenuto utile per l'ammodernamento dei mezzi destinati all'amministrazione della giustizia;

3) le spese necessarie per la fornitura del materiale e delle attrezzature occorrenti per gli uffici giudiziari sistemati in nuove costruzioni statali, comunali o private.

Art. 2.

L'articolo 16 n. 2 della legge 16 luglio 1962, n. 922, è abrogato.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 400 milioni, per gli esercizi 1972 e 1973, si provvede per lire 200 milioni, con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 1115 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per detti anni e, per lire 200 milioni, mediante corrispondenti riduzioni del fondo speciale iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i medesimi esercizi finanziari.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1973

LEONE

ANDREOTTI — MALAGODI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 5 marzo 1973, n. **29**.

Nomina a maresciallo maggiore dell'Esercito, a capo di prima classe della Marina ed a maresciallo di prima classe dell'Aeronautica, con iscrizione nel ruolo d'onore, dei grandi invalidi di guerra ascritti alle lettere A ed A-bis, numeri 1 e 3 della tabella E) annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

I militari e i graduati di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in godimento di pensione vitalizia o assegno rinnovabile di prima categoria con diritto agli assegni di superinvalidità di cui alla lettera A e alla lettera A-*bis*, numeri 1 e 3, della tabella *E*), annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, possono, a domanda, conseguire la nomina rispettivamente a maresciallo maggiore, a capo di prima classe e a maresciallo di prima classe e, con tali gradi, essere iscritti nei ruoli d'onore delle forze armate di appartenenza.

La stessa nomina può essere conferita, a domanda, ai sottufficiali che si trovano nelle condizioni di cui al comma precedente e che sono iscritti nel ruolo d'onore con grado inferiore a quello di maresciallo maggiore o capo di prima classe o maresciallo di prima classe.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1973

LEONE

ANDREOTTI — TANASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 5 marzo 1973, n. **30**.

Aumento del capitale sociale dell'Azienda tabacchi italiani - ATI società per azioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per la sottoscrizione da parte dello Stato — Ministero delle partecipazioni statali — di azioni dell'Azienda tabacchi italiani — ATI S.p.a. — in occasione di aumenti di capitale.

Lo stanziamento di cui sopra potrà anche essere utilizzato per rilevare partecipazioni di minoranza sottoscritte nell'Azienda tabacchi italiani (ATI), prima dell'entrata in vigore della presente legge, da enti sottoposti alla vigilanza del Ministero delle partecipazioni statali.

La spesa di cui al primo comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno finanziario 1972 e di lire 500 milioni per gli anni finanziari 1973 e 1974.

Art. 2.

All'onere recato dalla presente legge si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare, in ciascun anno, mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissioni di buoni poliennali del Tesoro o di speciali certificati di credito fino a concorrenza di un netto ricavo di lire 2.500 milioni.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto dello stesso Ministro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro e le relative rate di ammortamento saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

L'emissione dei buoni poliennali del tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

L'emissione dei certificati speciali di credito avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, per l'anno 1972, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 3523 e n. 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni finanziari 1972, 1973 e 1974, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Con le modalità di cui all'articolo 14 della legge 21 giugno 1960, n. 649, le azioni di proprietà dello Stato della Azienda tabacchi italiani — ATI S.p.a. — possono essere trasferite ad uno degli attuali enti sottoposti alla vigilanza del Ministero delle partecipazioni statali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1973

LEONE

ANDREOTTI — FERRARI-AGGRADI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO-LEGGE 16 marzo 1973, n. 31.

Provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpiti dal terremoto nel novembre-dicembre 1972 nonchè norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpiti dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonchè norme per accellerare l'opera di ricostruzione di Tuscania;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per l'interno, per le finanze, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;

Decreta:

Interventi di pronto soccorso

Art. 1.

Per provvedere alle necessità urgenti a seguito dei movimenti sismici verificatisi nel novembre-dicembre 1972 nei comuni delle province di Ascoli Piceno, Macerata, Perugia, Teramo e Rieti, di cui agli elenchi « A » e « B » allegati al presente decreto-legge, ai sensi del decreto luogotenenziale 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, quale risulta modificato dall'art. 8 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7, è autorizzata la spesa di lire 4.500 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1973.

Agli interventi da eseguirsi ai sensi del precedente comma provvedono gli Enti regione Marche, Umbria, Abruzzi e Lazio, ai sensi dell'art. 13, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, in base alle norme del decreto luogotenenziale 12 aprile 1948, n. 1010, entro i limiti delle somme che a detti enti saranno assegnate dal Ministero dei lavori pubblici.

Opere pubbliche ed abitati

Art. 2.

In dipendenza dei movimenti sismici verificatisi nel novembre e dicembre 1972 nei comuni indicati negli elenchi « A » e « B » allegati al presente decreto, sono autorizzati interventi relativi:

a) al ripristino dei danni alle opere di conto dello Stato;

b) alla riparazione, al ripristino o ricostruzione di edifici pubblici e di uso pubblico, di acquedotti, di fognature, di ospedali, di edifici scolastici e scuole materne, di strade e di ogni altra opera d'interesse degli enti locali;

c) alla concessione di contributi nella spesa occorrente per la riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione;

d) all'onere occorrente per il pagamento delle indennità di espropriazione.

Art. 3.

I contributi previsti dalla lettera *c*) dell'art. 2 per la riparazione, comprese le riparazioni organiche previste dalla legge 25 novembre 1962, n. 1684, dei fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione, sono concessi, per ciascuna unità immobiliare distrutta o danneggiata, sull'ammontare della spesa effettivamente occorrente risultante da apposita perizia redatta dal tecnico iscritto nell'albo professionale e giurata avanti al cancelliere della pretura competente per territorio.

La presentazione della perizia giurata all'ufficio del genio civile costituisce autorizzazione all'inizio dei lavori, esclusi quelli che comportano interventi organici, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 novembre 1962, n. 1684, anche in deroga alle norme della contabilità dello Stato, fatta salva la procedura dei commi successivi per la determinazione e concessione del contributo nei limiti come appresso indicati:

a) nella misura del 90 per cento, quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di non più di tre vani ed accessori;

b) nella misura dell'80 per cento, quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di quattro o cinque vani ed accessori;

c) nella misura del 70 per cento negli altri casi.

All'accertamento della consistenza dei fabbricati, agli effetti del comma precedente, qualora sia contestata la corrispondenza alla realtà delle schede del nuovo catasto edilizio urbano o queste siano distrutte o perdute, provvede l'ufficio tecnico erariale.

L'ammontare dei contributi di cui ai commi precedenti non può superare la somma di lire 5 milioni per ciascuna unità immobiliare.

Il limite indicato nel precedente comma non si applica per la riparazione o ricostruzione di alloggi di proprietà degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare e degli edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale.

Art. 4.

Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dal precedente art. 3 debbono essere presentate ai competenti uffici del genio civile non oltre il termine del 30 giugno 1973. Le perizie e l'ulteriore documentazione, a corredo delle predette domande, debbono essere presentate entro il successivo termine del 31 dicembre 1973.

Per gli edifici privati di interesse storico, artistico o monumentale, la perizia dei relativi lavori deve essere approvata d'intesa con la competente sovrintendenza ai monumenti.

Ai proprietari che ne facciano richiesta possono essere corrisposte anticipazioni pari al 50 per cento del contributo dello Stato.

La residua parte del contributo sarà corrisposta solo a lavori ultimati, in seguito al rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte dei competenti uffici del genio civile.

Per i lavori relativi agli edifici di cui al secondo comma del presente articolo, il certificato deve essere preceduto dal benestare della sovrintendenza ai monumenti.

Art. 5.

Per i fabbricati rurali si applicano le provvidenze di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364.

Le domande intese ad ottenere i benefici di cui alla predetta legge, devono essere presentate entro il 30 giugno 1973.

Art. 6.

Per gli interventi derivanti dall'applicazione dell'art. 2 e dell'art. 3 del presente decreto, è autorizzata la spesa di lire 15.000 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1973 al 1975.

Con il finanziamento di cui sopra lo Stato provvede alla esecuzione delle opere di sua competenza, in base all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8.

Per la parte relativa alle opere trasferite alla regione ai sensi dell'art. 2 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, provvedono le rispettive Regioni in attuazione dell'art. 13, lettera *a*) dello stesso decreto n. 8, entro i limiti delle somme che saranno assegnate dal Ministero dei lavori pubblici agli enti regione.

Edilizia economica e popolare

Art. 7.

E' concessa una sovvenzione straordinaria di lire 1.000 milioni all'Istituto autonomo per le case popolari di Ascoli Piceno e di lire 500 milioni all'Istituto autonomo per le case popolari di Macerata, per la realizzazione di programmi costruttivi di alloggi da destinare ai sinistrati rimasti senza tetto a seguito del terremoto del novembre-dicembre 1972.

La somma di lire 1.500 milioni per far fronte all'onere di cui al precedente comma è iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1973.

Edilizia scolastica

Art. 8.

E' autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1973 e 1974 e di lire 1.000 milioni nell'anno finanziario 1975, per l'esecuzione, a termini dell'art. 26 della legge 28 luglio 1967, n. 641, di opere di edilizia scolastica, comprese le opere destinate alle scuole materne, di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 444, nei comuni indicati negli elenchi « A » e « B » allegati al presente decreto-legge.

Edilizia universitaria

Art. 9.

E' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1973 per contributi da assegnare alle Università di Camerino e di Macerata per la riparazione ed il consolidamento degli edifici universitari danneggiati dal terremoto.

Assistenza scolastica

Art. 10.

E' autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1973 per essere assegnata alla regione Marche quale contributo straordinario per gli interventi in materia di assistenza scolastica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, in favore degli alunni delle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado compresi nei comuni delle province di Ascoli Piceno e Macerata di cui agli elenchi « A » e « B » allegati al presente decreto.

Per corrispondere alle esigenze degli alunni delle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado compresi nei comuni di cui agli elenchi « A » e « B » allegati al presente decreto è iscritta, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1973, la somma di lire 500 milioni per contributi:

a) ai patronati scolastici, per lo svolgimento di doposcuola (250 milioni);

b) alle casse scolastiche delle scuole medie statali, per attività integrative (100 milioni);

c) alle casse scolastiche delle scuole statali di istruzione secondaria superiore ed artistica, per attività integrative scolastiche (150 milioni).

Edilizia ospedaliera

Art. 11.

Per far fronte a particolari ed urgenti situazioni determinate da esigenze sanitarie nel settore ospedaliero nei comuni di Ascoli Piceno, Amandola, Sarnano e San Ginesio è autorizzato, nell'anno finanziario 1973, il limi-

te di impegno di lire 250 milioni che sarà utilizzato dal Ministero dei lavori pubblici per la concessione di contributi nella spesa occorrente per lavori di riparazione e di completamento di ospedali.

Le annualità necessarie per il pagamento dei contributi ai sensi dell'art. 2 della legge 30 maggio 1965, n. 574, e degli articoli 3 delle leggi 5 febbraio 1968, n. 82, e 20 giugno 1969, n. 383, saranno stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, a decorrere dall'anno finanziario 1973.

Art. 12.

Per la riparazione e il completamento dell'ospedale di Ascoli Piceno è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1973 e 1974 e di lire 500 milioni per l'anno finanziario 1975.

Edilizia antisismica

Art. 13.

Per i comuni delle regioni Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio inclusi nell'elenco delle località sismiche, è consentito derogare alle norme di cui alla legge 25 novembre 1962, n. 1684, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè alle norme dei regolamenti di edilizia comunale quando ciò si renda necessario per attuare gli interventi nel settore della ricostruzione previsti dal presente decreto.

La deroga deve essere richiesta per il tramite dell'ufficio del genio civile al Ministero dei lavori pubblici che la può autorizzare, previo parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il quale potrà imporre l'adozione di particolari cautele.

Interventi per il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico

Art. 14.

E' autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni da iscrivere in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1973, 1974 e 1975 nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e di lire 1.000 milioni in ciascuno degli anni 1973 e 1974 nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per provvedere alle spese ed ai contributi per il ripristino ed il restauro di rispettiva competenza del patrimonio monumentale, archeologico, storico o artistico nei comuni di cui agli elenchi « A » e « B » allegati al presente decreto.

Per quanto attiene ai lavori di competenza delle Soprintendenze ai monumenti, alle gallerie ed alle antichità e dell'Istituto centrale del restauro sono qualificati come urgenti ai sensi dell'art. 6 del regolamento approvato con regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859.

Mutui agevolati per la ricostruzione di immobili

Art. 15.

Gli istituti di credito fondiario ed edilizio, da designarsi con decreto del Ministro per il tesoro, sono autorizzati ad emettere cartelle fondiarie fino all'importo massimo di lire trenta miliardi per la concessione di mutui agevolati a favore di enti, associazioni, cooperative, condominii, imprese e privati cittadini per il ripristino o la ricostruzione di immobili di loro proprietà danneggiati o distrutti dal terremoto nei comuni di cui agli elenchi « A » e « B » allegati al presente decreto-legge.

I mutui di cui al comma precedente devono essere ammortizzati entro il termine massimo di 20 anni, con facoltà di estinzione anticipata, e non possono gravare sui mutuatari per interessi, diritti, commissioni, oneri fiscali e vari, compreso lo scarto cartelle, nonchè spese accessorie, in misura superiore al 5,50 per cento, compreso il rimborso del capitale.

I mutui suddetti possono essere concessi anche dietro ipoteca sull'immobile di secondo grado, purchè l'importo complessivo dei capitali garantiti da entrambe le iscrizioni ipotecarie non ecceda il 75 per cento del valore cauzionale attribuibile all'immobile a lavori ultimati. I mutui stessi non possono, comunque, eccedere il 100 per cento dell'ammontare dei lavori occorrenti al ripristino dello stabile, fermo restando il predetto limite di finanziamento del 75 per cento.

I mutui accordati dagli istituti di credito di cui al primo comma del presente articolo sono garantiti dallo Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi nella misura del 44 per cento dell'importo del mutuo stesso.

La garanzia dello Stato, nei limiti suddetti diventerà operante entro 120 giorni dalla conclusione dell'esecuzione immobiliare nei confronti del mutuatario inadempiente, ove l'istituto mutuante dovesse restare incapiente del suo credito, e ciò purchè l'istituto stesso abbia iniziato gli atti esecutivi entro un anno dal verificarsi della insolvenza.

Gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia statale graveranno su apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1973 e successivi.

Per consentire la concessione dei mutui al tasso agevolato indicato al secondo comma del presente articolo è corrisposto agli istituti di credito di cui al primo comma un contributo pari alla differenza tra il costo effettivo dell'operazione di mutuo e l'onere assunto dal mutuatario.

Il costo effettivo dell'operazione di mutuo è stabilito semestralmente con decreto del Ministro per il tesoro.

La concessione del contributo è disposta con decreti del Presidente della regione competente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-legale, nonchè delle proposte conclusive formulate su ciascuna domanda di mutuo dagli istituti di credito interessati.

Per la concessione del contributo di cui al presente articolo è autorizzato il limite di impegno ventennale di lire 250 milioni da iscrivere, a decorrere dall'anno finanziario 1973, nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici il quale metterà a disposizione delle regioni interessate l'importo annuo relativo alle somme loro assegnate.

La parte di tali somme eventualmente non utilizzate per le finalità previste dalla presente legge sarà riversata al bilancio dello Stato.

La concessione dei mutui edilizi agevolati è subordinata alla rinuncia, da parte dei richiedenti, a qualsiasi altra forma di contributo a fondo perduto prevista dal presente decreto per i danneggiati dal terremoto.

Art. 16.

Tutti i piani di ricostruzione di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 dei comuni indicati negli elenchi « A » e « B » allegati al presente decreto-legge, non realizzati o realizzati in parte, conservano la loro efficacia a tutto il 31 dicembre 1975, ancorché scaduti.

Per l'esecuzione dei lavori occorrenti per l'attuazione dei piani di ricostruzione dei comuni di cui al precedente comma il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere il limite di impegno per il pagamento in annualità trentennali, di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1974, 1975, 1976 e 1977. Le somme non utilizzate per impegni nei suddetti esercizi saranno portate in aumento alla iscrizione dell'esercizio successivo.

Le somme occorrenti per il pagamento delle annualità di cui sopra saranno iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1974 e corrispondenti degli esercizi successivi.

Art. 17.

Per la realizzazione del programma costruttivo di alloggi da destinare ai sinistrati rimasti senza tetto a seguito del terremoto del novembre-dicembre 1972 nei comuni di cui agli elenchi « A » e « B » allegati al presente decreto è consentita deroga al limite massimo fissato dall'art. 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, modificato dall'art. 29 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

L'autorizzazione alla deroga di cui al primo comma viene concessa dalle regioni competenti.

Gli uffici tecnici erariali sono autorizzati a rilasciare gratuitamente ai comuni interessati le planimetrie del nuovo catasto edilizio urbano relative a ciascuna unità immobiliare e gli attestati di tutte le partite relative agli immobili di cui al primo comma.

Art. 18.

I lavori da eseguire in base al presente decreto sono di pubblica utilità e riconosciuti indifferibili e urgenti a tutti gli effetti di legge.

Case per lavoratori

Art. 19.

Il comitato centrale previsto dall'art. 13 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, è autorizzato ad effettuare uno stanziamento straordinario, entro i limiti delle necessità accertate, nell'ambito del programma di cui allo art. 14, ed in deroga ai criteri stabiliti dall'art. 15 della legge stessa, per l'immediata esecuzione di un programma di costruzioni nei comuni di cui agli elenchi « A » e « B » allegati al presente decreto.

Art. 20.

La Gestione case per lavoratori è autorizzata a deliberare, derogando, ove occorra, alle vigenti disposizioni, le procedure e le modalità più idonee per l'immediata esecuzione dei programmi di costruzione straordinari approvati, di cui al precedente art. 19, e le norme necessarie per consentire l'assegnazione degli alloggi anche a lavoratori non soggetti a contribuzione, nonché per la sollecita consegna degli alloggi stessi.

Art. 21.

Per la realizzazione degli alloggi di cui ai precedenti articoli 19 e 20 la Gestione case per lavoratori è autorizzata a sostenere le spese per le opere di urbanizzazione primaria indicate nella legge 29 settembre 1964, n. 847, occorrenti ad assicurare l'agibilità degli alloggi, nonché le opere di urbanizzazione secondaria ritenute essenziali.

Art. 22.

Gli alloggi costruiti a norma del presente decreto sono assegnati in ogni caso, con precedenza assoluta, a coloro che abbiano avuto l'alloggio distrutto o comunque dichiarato inabitabile in conseguenza all'evento calamitoso. La Gestione case per lavoratori è autorizzata a fissare, in deroga alle vigenti disposizioni quote di ammortamento e canoni di locazione stabiliti anche con riferimento alla capacità economica media degli assegnatari, purché essi non risultino iscritti per l'anno 1972 o per gli anni successivi nei ruoli dell'imposta complementare.

Contributi alle imprese

Art. 23.

Alle piccole e medie imprese industriali, nonchè alle imprese commerciali ed artigiane, alberghiere, turistiche, termo-minerali e dello spettacolo, che abbiano subìto danni in conseguenza degli eventi sismici di cui al precedente art. 1, aventi sedi, filiali, stabilimenti, depositi, cantieri, esercizi, ecc. nei comuni indicati negli elenchi « A » e « B » allegati al presente decreto, è corrisposto un contributo a fondo perduto fino a lire 300 mila.

Il contributo di cui al comma precedente è corrisposto su domanda delle imprese interessate, vistata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per territorio.

Qualora l'impresa non sia iscritta nei relativi albi la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dovrà procedere ad accertamenti di fatto.

Il contributo è corrisposto dalle prefetture sui fondi che saranno ad esse somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale intestati alle medesime, dell'importo massimo di lire 100.000.000 che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad emettere anche in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627.

Per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 200 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1973.

Art. 24.

Le imprese industriali, commerciali ed artigiane, alberghiere, turistiche, termo-minerali e dello spettacolo e tutte le altre categorie di beneficiari previste dal decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che abbiano subìto danni in conseguenza degli eventi sismici presi in considerazione dal presente decreto-legge, aventi sedi, filiali, stabilimenti, depositi, cantieri, esercizi, ecc. nei

comuni indicati negli elenchi « A » e « B » allegati al presente decreto-legge, sono ammesse ai benefici previsti dalle disposizioni richiamate negli articoli 22, 23, 24 e 26 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7.

La qualità di impresa danneggiata è accertata dalla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Le scadenze indicate nell'art. 43 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono sostituite dalle scadenze relative agli anni 1973, 1974 e 1975.

Art. 25.

Ai fini della concessione delle provvidenze previste dagli articoli 23 e 24 le imprese devono presentare alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura domanda in carta libera entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 26.

Per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine di cui al precedente art. 24 saranno utilizzati il fondo di garanzia istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) con l'art. 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1966, n. 1142, nonchè il fondo centrale di garanzia esistente presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068.

Per il concorso statale nel pagamento degli interessi saranno utilizzati il fondo istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) con l'art. 31 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, nonchè il fondo per il concorso statale per il pagamento degli interessi esistente presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Interventi assistenziali

Art. 27.

E' autorizzata la spesa di lire 3.300 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1973 per provvedere ai seguenti interventi immediati:

a) interventi assistenziali per esigenze di carattere straordinario . . L. 3.000.000.000

b) assistenza in natura . . . . » 300.000.000

Contributi e sovvenzioni ai comuni e alle province

Art. 28.

E' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni che sarà iscritta al cap. 1181 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno 1973, per la erogazione di contributi e sovvenzioni e per provvidenze contingenti a favore delle amministrazioni provinciali e dei comuni delle province di Ascoli Piceno e di Macerata, Perugia, Teramo e Rieti per gli eventi calamitosi di cui all'art. 1.

Contributo alla protezione civile

Art. 29.

E' autorizzata la spesa di lire 500 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1973, per provvedere a spese inerenti al ripristino di scorte e dotazioni per i servizi della protezione civile impiegati nelle zone colpite dagli eventi calamitosi di cui all'art. 1.

Agevolazioni tributarie

Art. 30.

Nei comuni indicati nell'elenco allegato « A » al presente decreto è ammesso alla registrazione qualunque atto senza le penalità dovute per avvenuto decorso dei termini che siano venuti a scadere nel periodo dal 24 novembre 1972 al 30 gennaio 1973, sempre che la presentazione dell'atto per la registrazione avvenga entro i venti giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Art. 31.

Indipendentemente dall'applicazione dell'art. 61 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, modificato dall'art. 7 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, in caso di danni gravi ai fabbricati rurali, alle macchine e alle attrezzature delle aziende agrarie dei comuni di cui all'elenco « A » allegato al presente decreto-legge, l'intendente di finanza concede per l'anno 1973, a richiesta dell'interessato, lo sgravio dell'imposta sul reddito dominicale dei terreni e relativa sovrimposta, nonchè dell'imposta sul reddito agrario.

Art. 32.

I competenti uffici distrettuali delle imposte dirette provvedono anche di propria iniziativa, in base alle notizie in loro possesso o su segnalazione delle autorità locali, allo sgravio, con decorrenza dal 24 novembre 1972 dell'imposta sul reddito dei fabbricati o dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, nonchè delle relative sovrimposte e addizionali nei comuni colpiti dagli eventi calamitosi, di cui agli elenchi « A » e « B » allegati al presente decreto-legge.

Il competente ufficio tecnico erariale, su segnalazione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette o d'iniziativa, provvederà ad effettuare le verifiche dei danni riportati dai fabbricati.

Art. 33.

In deroga alle norme contemplate dalle vigenti disposizioni in materia di finanza locale è fatto obbligo ai comuni indicati negli elenchi « A » e « B » allegati al presente decreto-legge di rivedere, entro il 31 dicembre 1973, la posizione fiscale dei contribuenti al fine di deliberare lo sgravio di tutto o parte dei tributi locali diretti relativamente agli anni 1972 e 1973.

Gli sgravi di cui sopra saranno disposti con deliberazione consiliare.

Art. 34.

Le erogazioni in denaro o in natura effettuate in favore delle popolazioni dei comuni indicati negli elenchi « A » e « B » allegati al presente decreto-legge sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, dall'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dall'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dall'imposta camerale, dall'imposta di bollo e non concorrono a formare il reddito imponibile agli effetti dell'imposta complementare e dell'imposta sulle società.

Sono esenti da ogni altro tributo locale le erogazioni ricevute a titolo di liberalità dalle popolazioni predette.

Art. 35.

Nei comuni di cui agli elenchi « A » e « B » allegati al presente decreto-legge le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione del presente decreto e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro ed ipotecarie, dalle tasse di concessione governativa, dai diritti catastali, nonchè dagli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari e dai tributi speciali di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni.

E' fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.

Le imposte suppletive e complementari, accertate e non pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto, e quelle ancora da accertare, afferenti a trasferimenti del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili, effettuati in data anteriore al 1° gennaio 1973 a titolo gratuito o oneroso, per atto tra vivi o *mortis causa*, non sono dovute qualora il contribuente provi che il bene cui l'imposta si riferisce è andato distrutto o è stato demolito per effetto degli eventi calamitosi.

In caso di distruzione o demolizione parziale le imposte di cui al comma precedente sono dovute in misura percentuale limitatamente alla parte di immobile ancora utilizzabile. Non si fa luogo alla restituzione delle imposte già pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni e dalle imposte ipotecarie e catastali, nonchè da ogni altra tassa o diritto, le eredità e i legati devoluti nelle successioni dei deceduti nel periodo dal 24 novembre 1972 al 31 dicembre 1973 o successivamente a causa degli eventi calamitosi.

Per conseguire le agevolazioni tributarie stabilite dal presente decreto occorre apposita dichiarazione rilasciata in carta semplice dalla amministrazione dei lavori pubblici o enti da essa delegati. Gli uffici pubblici tenuti al rilascio della documentazione necessaria ad ottenere i benefici di cui al presente decreto debbono rilasciare le certificazioni richieste gratuitamente quando il richiedente dimostri con certificato di residenza di essere residente nei comuni indicati negli elenchi « A » e « B » allegati al presente decreto o di aver sopportato danni in conseguenza degli eventi calamitosi in quei comuni.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili istituita con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643.

Art. 36.

Per l'anno 1973 sono attribuite dalle intendenze di finanza ai comuni indicati negli elenchi « A » e « B » allegati al presente decreto ed alle province nel cui territorio essi sono compresi, somme sostitutive pari all'ammontare delle minori entrate derivanti da sgravi di tributi disposti per detto anno in applicazione del presente decreto.

L'attribuzione delle somme di cui al comma precedente, relativamente alle minori entrate derivanti da sgravi di tributi locali diretti, è disposta sulla base delle deliberazioni consiliari di cui all'art. 33 approvate dal competente organo di controllo.

Per il pagamento delle somme di cui al primo comma è autorizzata la spesa di lire 500 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1973.

Proroghe di termini

Art. 37.

Le domande intese ad ottenere i contributi di cui alla lettera *d*) dell'art. 6 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito in legge 16 marzo 1972, n. 88, per i comuni inclusi, ai sensi dell'art. 37-*bis* della citata legge di conversione 16 marzo 1972, n. 88, nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1973 vanno presentate ai competenti uffici del genio civile non oltre il termine del 31 agosto 1973. Le perizie e l'ulteriore documentazione a corredo delle predette domande debbono essere presentate entro il successivo termine del 31 dicembre 1973.

Art. 38.

Il termine per la presentazione ai competenti uffici del genio civile delle domande intese ad ottenere i benefici previsti in dipendenza del terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo, stabilito dal quinto comma dell'art. 6 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito nella legge 26 maggio 1971, n. 288, e prorogato con l'art. 40-*quater* del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1974.

Per l'accertamento del titolo di proprietà dei fabbricati di proprietà privata danneggiati dal terremoto di cui al comma precedente ai fini della concessione dei contributi previsti dall'art. 6 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito nella legge 26 maggio 1971, n. 288, è consentita la presentazione della documentazione di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Modifiche e integrazioni all'art. 6 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119

Art. 39.

Per gli edifici di proprietà privata siti nel centro storico di Tuscania i contributi di cui al secondo comma dell'art. 6 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119,

convertito in legge 26 maggio 1971, n. 288, sono concessi nella misura unica dell'85 per cento, fermo restando l'intervento a totale carico dello Stato previsto dal comma medesimo.

Per gli edifici stessi le domande intese ad ottenere i benefici previsti dal predetto art. 6, con le modifiche contenute nel precedente comma, debbono essere corredate dalla perizia unitaria per comparto dei lavori da eseguire e debbono essere presentate al competente ufficio del genio civile entro il termine perentorio di cui al primo comma del precedente art. 38.

Norme finanziarie

Art. 40.

All'onere di L. 25.000 milioni derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno finanziario 1973 si provvede quanto a L. 14.000 milioni a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle predette disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64, e quanto a lire 10.000 milioni e 1.000 milioni a carico rispettivamente del capitolo 3523 e del capitolo 5381 del predetto stato di previsione per l'anno finanziario 1972.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 41.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spettti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1973

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR — VALSECCHI — SCALFARO — GULLOTTI — FERRI — COPPO — TAVIANI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1973
Atti di Governo, registro n. 256, *foglio n.* 99. — CARUSO

ELENCO « A »

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

1) Acquasanta Terme
2) Amandola
3) Appignano del Tronto
4) Arquata del Tronto
5) Ascoli Piceno
6) Castignano
7) Comunanza
8) Folignano
9) Force
10) Maltignano
11) Montefalcone Appennino
12) Montefortino
13) Montegallo
14) Montelparo
15) Montemonaco
16) Palmiano
17) Roccafluvione
18) Rotella
19) Santa Vittoria in Matenano
20) Smerillo
21) Venarotta

PROVINCIA DI MACERATA

1) Bolognola
2) Caldarola
3) Castel S. Angelo
4) Gualdo
5) Monte S. Martino
6) Penna S. Giovanni
7) San Ginesio
8) Sant'Angelo in Pontano
9) Sarnano

PROVINCIA DI PERUGIA

1) Cascia
2) Norcia
3) Poggiodomo
4) Preci

PROVINCIA DI TERAMO

1) Civitella del Tronto
2) Crognaleto
3) Valle Castellana

ELENCO « B »

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

1) Acquaviva Picena
2) Belmonte Piceno
3) Carassai
4) Castel di Lama
5) Castorano
6) Colli del Tronto
7) Cossignano
8) Falerone
9) Grottazzolina
10) Massa Fermana
11) Massignano
12) Monsampietro Morico
13) Monsampolo del Tronto
14) Montalto Marche
15) Montappone
16) Montedinove
17) Montefiore dell'Aso
18) Montegiorgio
19) Monteleone di Fermo
20) Monteprandone
21) Monterinaldo
22) Monterubbiano
23) Monte S. Pietrangeli
24) Monte Vidon Combatte
25) Montottone
26) Moresco
27) Offida
28) Ortezzano
29) Petritoli
30) Ripatransone
31) Servigliano
32) Spinetoli
33) Torre San Patrizio

PROVINCIA DI MACERATA

1) Acquacanina
2) Apiro
3) Belforte
4) Camerino
5) Camporotondo di Fiastrone
6) Castel Raimondo
7) Cessopalombo
8) Cingoli
9) Colmurano
10) Corridonia
11) Fiastra
12) Fiordimonte
13) Gagliole
14) Loro Piceno
15) Macerata
16) Mogliano
17) Montecavallo
18) Muccia
19) Petriolo
20) Pievebovigliana
21) Pieve Torina
22) Pioraco
23) Pollenza
24) Poggio San Vicino
25) Ripe San Ginesio
26) San Severino Marche
27) Sefro
28) Serra Petrona
29) Serravalle di Chienti
30) Tolentino
31) Treia
32) Urbisaglia
33) Ussita
34) Visso

PROVINCIA DI PERUGIA

1) Cerreto di Spoleto
2) Monteleone di Spoleto
3) Sant'Anatolia di Narco
4) Scheggino
5) Sellano
6) Vallo di Nera

PROVINCIA DI RIETI

1) Accumoli
2) Amatrice

PROVINCA DI TERAMO

1) Campli
2) Colonnella
3) Corropoli
4) Montorio al Vomano
5) Rocca Santa Maria
6) Sant'Egidio alla Vibrata
7) Teramo
8) Torricella Sicura

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 ottobre 1972.

Nomine del direttore generale dell'edilizia statale e sovvenzionata a membro di diritto della commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legislativo 17 maggio 1946, numero 473;

Visti gli articoli 129 e 239 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 1029;

Visto il proprio decreto 23 maggio 1964, n. 655;

Vista la Costituzione della Repubblica;

Visto il proprio decreto in data 9 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 1970, registro n. 16 lavori pubblici, foglio n. 36, con il quale è stata determinata la composizione della commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per il triennio 1° giugno 1970 - 31 maggio 1973;

Visto il proprio decreto in data 22 aprile 1972, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1972, registro n. 12 lavori pubblici, foglio n. 135;

Ritenuto che in data 16 ottobre 1972 in sostituzione del dott. Giuseppe Occhiuzzi, destinato ad altro incarico, è stato preposto alla direzione generale dell'edilizia statale e sovvenzionata il dott. Guido Spanò;

Considerata l'opportunità che il dott. Giuseppe Occhiuzzi continui a far parte della predetta commissione in qualità di esperto;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Guido Spanò, direttore generale dell'edilizia statale e sovvenzionata, già membro esperto della predetta commissione, è nominato, ai sensi dell'art. 129, lettera *a*) del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, membro di diritto della commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica come sopra costituita per il triennio 1° giugno 1970-31 maggio 1973, in sostituzione del dott. Giuseppe Occhiuzzi destinato ad altro incarico;

Art. 2.

Il dott. Guido Spanò farà parte della I e della II sezione della commissione predetta e sarà, altresì, componente della commissione stessa quale membro effettivo nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 239, terzo comma del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165;

Art. 3.

Il dott. Giuseppe Occhiuzzi continua a far parte della predetta commissione in qualità di esperto ed è assegnato alla I ed alla II sezione della commissione predetta e sarà, altresì, componente della commissione stessa quale membro supplente nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 239, terzo comma, del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1972

LEONE

GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1972
Registro n. 24 *Lavori pubblici, foglio n.* 57

(4261)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1972.

Sostituzione di un membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Calabria ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 23 dicembre 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Calabria »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro supplente, esperto nelle discipline amministrative, avv. Aldo Stigliano-Messuti;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio della regione « Calabria » nella seduta del 23 maggio 1972, con la quale il consiglio stesso ha provveduto alla reintegrazione delle due terne di nomi di esperti nelle discipline amministrative, di cui alla lettera *d*) del secondo comma dell'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'avv. Francesco Floccari, esperto nelle discipline amministrative, è nominato membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Calabria », in sostituzione dell'avv. Aldo Stigliano-Messuti.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1972

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1973
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 119

(4083)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1972.

Stanziamento italiano per l'applicazione dell'art. 56 del trattato di Parigi a favore dei lavoratori ex dipendenti della cessata società Carbosarda.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 56 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio firmato a Parigi il 18 aprile 1951 e ratificato con legge 25 giugno 1952, n. 766;

Vista la modifica dell'art. 56 del trattato stesso approvata il 29 marzo 1960 e pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. 33 del 16 maggio 1960;

Vista la legge 5 novembre 1964, n. 1172, contenente norme per l'iscrizione in bilancio delle somme occorrenti per fra fronte agli impegni di carattere finanziario

derivanti dalla applicazione dell'art. 56 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

Visto l'accordo tra il Governo italiano e l'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio per l'applicazione del suddetto art. 56, firmato a Roma l'11 giugno 1965;

Vista la nota n. 72-04337 del 2 agosto 1972 con la quale la commissione delle Comunità europee comunica al Governo italiano di assumere a suo carico il 50% delle somme occorrenti per l'erogazione delle provvidenze di *cui al suddetto art. 56 a favore di lavoratori ex dipendenti* della cessata società Carbosarda - miniera Serbariu, nonchè per il rimborso all'E.N.E.L., subentrato alla società stessa, delle spese sostenute per i corsi di riqualificazione professionale istituti in favore di altri lavoratori della miniera Serbariu e dei servizi generali e delle spese per indennità di attesa e di nuova sistemazione erogata a questi ultimi.

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per le partecipazioni statali:

Decreta:

Art. 1.

I lavoratori ex dipendenti della cessata società carbosarda (ora E.N.E.L.) di cui alla premessa del presente decreto sono ammessi a fruire delle provvidenze indicate nella lettera *b*) - paragrafo 2 - dell'art. 56 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Parigi il 18 aprile 1951 e ratificato con legge 25 giugno 1952, n. 766, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dall'accordo fra il Governo italiano e l'Alta Autorità della Comunità stessa firmato a Roma l'11 giugno 1965.

E' altresì autorizzato il rimborso all'E.N.E.L. delle spese, pure indicate in premessa, nei limiti del predetto accordo.

Art. 2.

La spesa per l'erogazione delle provvidenze di cui all'articolo precedente è prevista nella misura di lire 640 milioni. La metà a carico dello Stato italiano, pari a lire 320 milioni, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 1 della legge 5 novembre 1964, n. 1172.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1972

LEONE

COPPO — MALAGODI — FERRI — FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1973
Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 147

(2680)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1972.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Marche ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 settembre 1971 con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Marche »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro effettivo dott. Francesco Sernia, consigliere della Corte dei conti;

Vista la designazione effettuata dalla Corte dei conti;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Prinzivalli, primo referendario della Corte dei conti, è nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Marche », in sostituzione del dott. Francesco Sernia.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1972

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1973
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 52.

(4082)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 giugno 1972.

Ripartizione, per qualifica e per regione, del contingente di personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasferito alle regioni a statuto ordinario.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 17, lettera *c*), della legge 16 maggio 1970, n. 281, con il quale è stato disposto che i decreti legislativi regolanti il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni loro attribuite dall'art. 117 della Costituzione debbono stabilire, per ciascuna delle funzioni trasferite, il contingente del personale statale, anche delle amministrazioni centrali, da trasferire alle regioni, riducendosi contemporaneamente e corrispondentemente i ruoli organici delle amministrazioni statali interessate;

Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di istruzione artigiana e professionale e del relativo personale, con il quale è stato stabilito che il contingente del personale statale di ruolo da trasferire alle regioni è indicato nella tabella allegata al decreto stesso e che tale contingente deve essere ripartito per qualifica e per regione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro per il tesoro;

Considerato che ai sensi del medesimo art. 14 il trasferimento del predetto contingente di personale alle regioni ha effetto dalla data di inizio dell'esercizio delle

funzioni amministrative statali da parte delle regioni stesse e che dalla stessa data ha decorrenza la corrispondente riduzione dei ruoli organici e degli eventuali contingenti del personale non di ruolo statali;

Considerato che per il combinato disposto dell'art. 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 10 e dell'art. 1 del decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121, convertito nella legge 25 febbraio 1972, n. 15, il trasferimento delle funzioni amministrative statali alle regioni è avvenuto alla data del 1° aprile 1972;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il contingente del personale statale appartenente ai ruoli organici del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale indicato nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, viene ripartito per qualifica come segue:

1) *Ruolo dell'amministrazione centrale*:

a) personale della carriera direttiva:

Parametro	Qualifica	Unità da trasferire alle regioni
307	Direttore di sezione	12
257, 190	Consigliere	1

b) personale della carriera di concetto:

Parametro	Qualifica	Unità da trasferire alle regioni
370	Segretario capo	3
297, 255	Segretario principale	1
218, 178, 160	Segretario	6

c) personale della carriera esecutiva:

Parametro	Qualifica	Unità da trasferire alle regioni
213, 183	Coadiutore principale	3
163, 133, 120	Coadiutore	11

d) personale della carriera ausiliaria:

Parametro	Qualifica	Unità da trasferire alle regioni
133, 115, 100	Commesso	5

2) *Ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione*:

a) personale della carriera direttiva:

Parametro	Qualifica	Unità da trasferire alle regioni
307	Direttore	12
257, 190	Consigliere	3

b) personale della carriera di concetto:

Parametro	Qualifica	Unità da trasferire alle regioni
370	Segretario capo	2
297, 255	Segretario principale	25
218, 178, 160	Segretario	25

c) personale della carriera esecutiva: (addetti al servizio avviamento dei lavoratori)

Parametro	Qualifica	Unità da trasferire alle regioni
270	Addetto superiore	5
243, 220	Addetto principale	22
203, 175, 148	Addetto	30

personale della carriera esecutiva: (collocatori)

Parametro	Qualifica	Unità da trasferire alle regioni
270	Collocatore superiore	1
243, 220	Collocatore principale	5
203, 175, 148	Collocatore	4

personale della carriera esecutiva: (personale di archivio)

Parametro	Qualifica	Unità da trasferire alle regioni
245	Coadiutore superiore	5
213, 183	Coadiutore principale	10
163, 133, 120	Coadiutore	20

d) personale della carriera ausiliaria:

Parametro	Qualifica	Unità da trasferire alle regioni
133, 115, 100	Commesso	5

3) *Ruolo dell'ispettorato del lavoro*:

a) personale della carriera direttiva:

Parametro	Qualifica	Unità da trasferire alle regioni
307	Ispettore superiore	1
257, 190	Primo ispettore e Consigliere	1

b) personale della carriera di concetto:

Parametro	Qualifica	Unità da trasferire alle regioni
297, 255	Ispettore principale e Segretario principale	2
218, 178, 160	Ispettore e segretario	1

c) personale della carriera esecutiva:

Parametro	Qualifica	Unità da trasferire alle regioni
213, 183	Coadiutore principale	1
163, 133, 120	Coadiutore	2

d) personale della carriera ausiliaria tecnica:

Parametro	Qualifica	Unità da trasferire alle regioni
133	Agente tecnico	1

personale della carriera ausiliaria:

Parametro	Qualifica	Unità da trasferire alle regioni
133, 115, 100	Commesso	4

Art. 2.

Il contingente di cui all'articolo precedente è ripartito per regione come segue:

	Ruolo dell'Amministrazione centrale	Ruolo degli uffici lavoro	Ruolo dell'Ispettorato lavoro	Totale
a) carriera direttiva:				
Piemonte	—	1	—	1
Lombardia	—	—	—	—
Veneto	2	—	—	2
Liguria	1	1	—	2
Emilia-Romagna	—	2	—	2
Toscana	1	1	—	2
Umbria	—	1	—	1
Marche	1	—	—	1
Lazio	5	1	1	7
Abruzzi	—	1	—	1
Molise	—	1	—	1
Campania	1	4	—	5
Puglie	1	2	1	4
Basilicata	—	—	—	—
Calabria	1	—	—	1

	Ruolo dell'Amministrazione centrale	Ruolo degli uffici lavoro	Ruolo dell'ispettorato lavoro	Totale
b) carriera di concetto:				
Piemonte	—	6	—	6
Lombardia	—	7	1	8
Veneto	—	4	—	4
Liguria	—	3	—	3
Emilia-Romagna	—	8	—	8
Toscana	—	3	—	3
Umbria	1	—	—	1
Marche .	—	1	—	1
Lazio .	9	6	—	15
Abruzzi .	—	—	—	—
Molise	—	—	—	—
Campania .	—	6	1	7
Puglie	—	4	1	5
Basilicata .	—	1	—	1
Calabria	—	3	—	3
c) carriera esecutiva:				
Piemonte	—	5	—	5
Lombardia	—	13	1	14
Veneto	—	8	—	8
Liguria	—	7	—	7
Emilia-Romagna	1	10	—	11
Toscana	—	8	—	8
Umbria	—	—	1	1
Marche	1	6	—	7
Lazio .	9	18	—	27
Abruzzi	2	2	—	4
Molise	—	2	—	2
Campania	—	12	1	13
Puglie	—	9	—	9
Basilicata	—	1	—	1
Calabria	1	1	—	2
d) carriera ausiliaria:				
Piemonte	—	—	—	—
Lombardia	—	—	2	2
Veneto	—	1	1	2
Liguria	—	—	—	—
Emilia-Romagna	—	—	—	—
Toscana .	—	—	1	1
Umbria	—	1	—	1
Marche	—	—	—	—
Lazio .	2	—	—	2
Abruzzi	1	—	—	1
Molise	—	—	—	—
Campania	2	1	1	4
Puglie	—	2	—	2
Basilicata	—	—	—	—
Calabria .	—	—	—	—

Art. 3.

In corrispondenza al contingente di personale statale di cui al precedente art. 1 vengono ridotti, con effetto dal 1° aprile 1972, i singoli ruoli organici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per un numero di posti, inerenti a ciascuna carriera, uguale a quello risultante dallo stesso art. 1.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 27 giugno 1972

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1973
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 19

(3863)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1973.

Norme integrative per la profilassi della malattia vescicolare dei suini da enterovirus.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il decreto ministeriale 8 novembre 1968, recante norme per la corresponsione delle indennità dovute per l'abbattimento degli animali, ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Ritenuto opportuno integrare le misure di profilassi e di polizia veterinaria attualmente in vigore nei confronti della malattia vescicolare dei suini da enterovirus, ai sensi della ordinanza ministeriale 13 febbraio 1973;

Decreta:

Art. 1.

Nei casi di insorgenza di focolai di malattia vescicolare dei suini da enterovirus, la competente autorità sanitaria nelle Regioni a statuto ordinario o il veterinario provinciale nelle regioni a statuto speciale, emana, previa approvazione del Ministero della sanità un decreto che sancisce l'obbligo dell'abbattimento e della distruzione degli animali infetti.

Art. 2.

Le indennità di abbattimento previste dall'art. 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 34, sono fissate e corrisposte con decreto della competente autorità sanitaria nelle regioni a statuto ordinario o del veterinario provinciale nelle regioni a statuto speciale, sulla base dei criteri previsti dal decreto ministeriale 8 novembre 1968.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra immediatamente in vigore.

Roma, addì 17 febbraio 1973

Il Ministro: GASPARI

(3441)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1973.

Emissione dal 1° marzo 1973 al 31 dicembre 1973, di buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 27 febbraio 1973, n. 18, riguardante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1973, che all'art. 26 dà, tra l'altro, facoltà al Ministro per il tesoro di emettere, per l'anno finanziario 1973, buoni ordinari del Tesoro secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato;

Visto il decreto n. 91291 in data 11 gennaio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 15 gennaio 1973, con il quale venne autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro per il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 1973;

Considerato che occorre provvedere a stabilire le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tereso per lo esercizio finanziario 1973;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione, dal 1° marzo 1973 al 31 dicembre 1973, di buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi per gli importi che saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro, da pubblicarsi mensilmente nella *Gazzetta Ufficiale.*

Tali decreti stabiliranno i limiti massimi entro i quali sarà fatto luogo all'emissione dei predetti buoni distintamente per: *a*) buoni da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni; *b*) buoni per investimenti liberi.

Art. 2.

I buoni verranno emessi limitatamente alle seguenti serie rispetto a quelle indicate nel decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 21 aprile 1961:

Serie			
Serie	F	da L.	100.000
»	G	»	500.000
»	H	»	1.000.000
»	L	»	5.000.000
»	M	»	10.000.000
»	N	»	50.000.000
»	O	»	100.000.000
»	P	»	500.000.000
»	Q	»	1.000.000.000

Art. 3.

L'interesse annuo dei buoni ordinari del Tesoro da vincolare a riserva è stabilito nella misura del 5,50 % e viene corrisposto anticipatamente.

Per i buoni relativi ad investimenti liberi, invece, l'interesse, anch'esso corrisposto anticipatamente, è stabilito di volta in volta con i decreti previsti dal succitato art. 1.

Art. 4.

Il collocamento dei buoni ordinari del Tesoro è effettuato esclusivamente nei confronti delle aziende di credito nonchè dei loro istituti centrali di categoria tramite la Banca d'Italia, quale gerente il Servizio di tesoreria provinciale dello Stato, alla quale pertanto rimane affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 5.

Le aziende di credito e gli istituti centrali di categoria, per ottenere l'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro, dovranno comunicare l'importo dei buoni che intendono sottoscrivere:

a) alle filiali della Banca d'Italia competenti per territorio, entro il giorno 27 del mese che precede quello in cui si effettua l'emissione, per i buoni ordinari del Tesoro da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

b) alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti con il Tesoro in Roma, per i buoni per investimenti liberi, indicando per questi ultimi l'eventuale soprapprezzo in confronto al valore nominale che in percentuale dovrà essere pari a dieci centesimi di lira o multiplo di tale cifra.

Art. 6.

Le comunicazioni di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente devono essere fatte pervenire, entro e non oltre il giorno 20 del mese di emissione dei buoni, a mezzo lettera chiusa in busta da assicurare con chiusura a ceralacca e con chiara indicazione del contenuto, da immettersi a sua volta in altra busta da indirizzarsi alla suddetta amministrazione centrale. Le comunicazioni che non pervengono in tempo utile non saranno prese in considerazione.

Art. 7.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo precedente, sarà eseguita nei locali della Banca d'Italia la apertura delle buste, da parte di un funzionario della Banca d'Italia il quale trascriverà, in ordine decrescente di prezzo, le richieste pervenute con l'indicazione dei relativi importi.

Le operazioni di cui al comma precedente saranno effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro per il tesoro.

Il rappresentante del Tesoro ha funzioni di ufficiale rogante e redigerà apposito verbale per dette operazioni.

L'assegnazione verrà effettuata al soprapprezzo meno elevato fra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari anche se pro-quota. Nel caso di parità di offerte che non possano essere totalmente accolte verrà effettuato il riparto pro-quota dell'assegnazione.

La parte eventualmente rimasta non aggiudicata sarà assegnata alla Banca d'Italia senza alcun soprapprezzo nei limiti entro i quali la medesima la richieda.

Art. 8.

La differenza fra il prezzo determinato a seguito della avvenuta assegnazione di buoni per investimenti liberi attribuiti alle aziende di credito ed istituti centrali di categoria ai sensi del precedente art. 7 ed il valore nominale dei buoni sarà versata alle sezioni di tesoreria unitamente all'importo corrispondente dei buoni sottoscritti.

Art. 9.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro da vincolare a riserva sarà effettuata con riparto pro-quota quando le richieste degli istituti di credito superino l'importo fissato dal Tesoro per l'emissione mensile di cui al punto *a*) del citato art. 1.

I buoni vincolati e da vincolare a riserva, di cui al presente articolo, rimarranno fino al rimborso presso l'Istituto di emissione, il quale è peraltro facoltizzato ad acquistare prima della scadenza i titoli stessi dalle aziende depositanti, al fine di porle in grado di sostituirli con altri titoli previsti dalle vigenti norme.

Art. 10.

Le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro, per l'esercizio finanziario 1973, di cui al presente decreto, potranno essere modificate con decreti del Ministro per il tesoro; i termini indicati nei precedenti articoli potranno essere prorogati con decreti del Ministro per il tesoro, quando ricorrano particolari circostanze.

Art. 11.

Le sezioni di tesoreria compileranno le contabilità previste dall'art. 555 del regolamento di contabilità generale dello Stato distintamente per i buoni di cui alle lettere *a*) e *b*) del richiamato art. 1.

Art. 12.

Restano ferme per l'anno finanziario 1973 le caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro di cui al decreto ministeriale 19 gennaio 1973 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 26 gennaio 1973.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1973

Il Ministro: MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1973
Registro n. 9 *Tesoro, foglio n.* 323

(4734)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1973.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi da vincolare a riserva.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 10 marzo 1973, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere per l'anno finanziario 1973 saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi mensilmente nella *Gazzetta Ufficiale;*

Decreta:

E' disposta nel mese di marzo 1973 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, fino al limite massimo in valore nominale di L. 436.000.000.000.

L'emissione sarà effettuata il giorno 29 marzo 1973.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1973

Il Ministro: MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1973
Registro n. 9 *Tesoro, foglio n.* 322

(4735)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Enrico Guffanti, nato a Varese il 12 febbraio 1943, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Milano in data 14 maggio 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Milano.

(1411)

Il dott. Franco Zechini, nato a Roma il 6 novembre 1943, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 24 maggio 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(1412)

La dott.ssa Luciana Antonietta Calabresi, nata a Lagosanto (Ferrara) il 12 marzo 1932, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista rilasciatole dalla Università di Bologna in data 20 settembre 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(1413)

Il dott. ing. Gabriele Penserini, nato a Montecerignone (Pesaro) il 24 novembre 1935, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dalla Università di Bologna in data 13 gennaio 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(1414)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Ruffano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1973, il comune di Ruffano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.371.440 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3703)

Autorizzazione al comune di Salve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1973, il comune di Salve (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.335.920, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3704)

Autorizzazione al comune di Sanarica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1973, il comune di Sanarica (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.389.370, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3705)

Autorizzazione al comune di San Cesario di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1973, il comune di San Cesario di Lecce (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.164.180, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3706)

Autorizzazione al comune di San Donato di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1973, il comune di San Donato di Lecce (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.778.765, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3707)

Autorizzazione al comune di Sannicola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1973, il comune di Sannicola (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 128.394.760, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3708)

Autorizzazione al comune di San Pietro in Lama ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1973, il comune di San Pietro in Lama (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.649.955, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3709)

Autorizzazione al comune di Santa Cesarea Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1973, il comune di Santa Cesarea Terme (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.612.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3710)

Autorizzazione al comune di Seclì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1973, il comune di Seclì (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.140.635, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3711)

Autorizzazione al comune di Scorrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1973, il comune di Scorrano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.995.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3712)

Autorizzazione al comune di Greve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1973, il comune di Greve (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 252.482.770, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3713)

Autorizzazione al comune di Impruneta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1973, il comune di Impruneta (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 205.605.451, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3714)

Autorizzazione al comune di Incisa in Val d'Arno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1973, il comune di Incisa in Val d'Arno (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 141.961.524, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3715)

Autorizzazione al comune di Londa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1973, il comune di Londa (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.299.631, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3716)

Autorizzazione al comune di Marradi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1973, il comune di Marradi (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 206.065.178, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3717)

Autorizzazione al comune di Montaione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1973, il comune di Montaione (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 156.929.090, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3718)

Autorizzazione al comune di Montelupo Fiorentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1973, il comune di Montelupo Fiorentino (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 125.042.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3719)

Autorizzazione al comune di Montespertoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1973, il comune di Montespertoli (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 234.375.943, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3720)

Autorizzazione al comune di Palazzuolo sul Senio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1973, il comune di Palazzuolo sul Senio (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.227.854, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3721)

Autorizzazione al comune di Poggio a Caiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1973, il comune di Poggio a Caiano (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 117.565.102, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3722)

Autorizzazione al comune di Pontassieve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1973, il comune di Pontassieve (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 221.904.935, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3723)

Autorizzazione al comune di Reggello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1973, il comune di Reggello (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 238.730.846, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3724)

Autorizzazione al comune di Rufina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1973, il comune di Rufina (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 116.432.800, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3725)

Autorizzazione al comune di San Casciano in Val di Pesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1973, il comune di San Casciano in Val di Pesa (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 251.231.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3726)

Autorizzazione al comune di Vaglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1973, il comune di Vaglia (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.779.745, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3727)

Autorizzazione al comune di Vaiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1973, il comune di Vaiano (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 132.443.065, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3728)

Autorizzazione al comune di Vicchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1973, il comune di Vicchio (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 152.366.870, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3729)

Autorizzazione al comune di Adelfia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1973, il comune di Adelfia (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 326.108.369, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3730)

Autorizzazione al comune di Minervino Murge ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1973, il comune di Minervino Murge (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 718.400.210, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3731)

Autorizzazione al comune di Noci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1973, il comune di Noci (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 635.932.783, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3732)

Autorizzazione al comune di Sannicandro di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1973, il comune di Sannicandro di Bari (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 192.038.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3733)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 53

Media dei titoli del 15 marzo 1973

Rendita 5 % 1935 .	. 101,225
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,975
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,75
» 5 % (Ricostruzione)	96,15
» 5 % (Riforma fondiaria) .	96 —
» 5 % (Città di Trieste)	95,175
» 5 % (Beni esteri) . .	93,25
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	93,60
» 5,50 % » » 1968-83	94,125
» 5,50 % » » 1969-84	95,925
» 6 % » » 1970-85	98,475
» 6 % » » 1971-86	98,70
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	. 100,30
» » » 5,50 % 1976	. 100,075
» » » 5 % 1977 .	99,925
» » » 5,50 % 1977 .	. 100,45
» » » 5,50 % 1978 .	99,90
» » » 5,50 % 1979 .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,95
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,875
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,525
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,10
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	95,625
» 5 % (» 1° aprile 1978) . .	95,575
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . .	99,95
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) . .	100 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

MINISTERO DEL TESORO

Sesta estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1967-1977, di cui alla legge 23 agosto 1962, n. 1335 ed al decreto ministeriale 16 settembre 1967.

Si rende noto che il giorno 9 aprile 1973, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle duecentosessantasei serie non ancora estratte, degli speciali certificati di credito 5,50% - 1967-1977, emessi per il versamento del contributo dello Stato al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, in base alla legge 23 agosto 1962, n. 1335 ed al decreto ministeriale 16 settembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 ottobre 1967, n. 256.

Il successivo giorno 10, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla sesta estrazione di cinquantacinque serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1973.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1973

(4349)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ordinario, per esami e per titoli, ad ottantuno posti di direttore didattico in prova

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduti il testo unico ed il regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvati, rispettivamente, con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 e con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 e le successive modificazioni;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1946, n. 432;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Veduti il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e le vigenti disposizioni relative ai titoli di preferenza a parità di merito;

Veduta la legge 20 luglio 1961, n. 831 e il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749 concernenti le retribuzioni del personale statale;

Veduta la legge 5 ottobre 1962, n. 1539 concernente provvedimenti in favore dei mutilati e invalidi civili;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione sui programmi di esame;

Veduta la legge 23 maggio 1964, n. 380, recante disposizioni relative al reperimento del numero dei posti da assegnare mediante concorso ordinario;

Veduta la legge 11 novembre 1971, n. 1040;

Veduta la legge 9 agosto 1967, n. 805, relativa all'incremento del ruolo organico dei direttori didattici;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami e per titoli, a ottantuno posti di direttore didattico in prova (parametro 397) al quale possono partecipare:

A) gli insegnanti elementari di ruolo che abbiano, da almeno tre anni, alla scadenza dei termini del bando di concorso, la qualifica di ordinario e che siano provvisti di uno dei seguenti titoli di studio:

1) diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica;

2) laurea in pedagogia o in materie letterarie, rilasciata dalla Facoltà di magistero;

3) diploma di materie letterarie, di pedagogia e filosofia, rilasciato dai soppressi istituti di magistero;

B) gli insegnanti elementari non forniti di uno dei titoli di studio indicati nella precedente lettera *A*), purchè abbiano prestato non meno di dodici anni di servizio di ruolo alla data di cui al primo comma dell'articolo seguente.

Presentazione della domanda e dei titoli valutabili

Art. 2.

Coloro che trovandosi nelle condizioni richieste dall'art. 1, intendano partecipare al presente concorso, devono far pervenire al Provveditorato agli studi della provincia di titolarità, entro e non oltre trenta giorni da quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, domanda redatta su carta legale (vedi schema esemplificativo, allegato *A*), intestata al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione elementare, Divisione 3ª, Roma.

Nella domanda i candidati devono indicare:

a) il cognome e il nome (scritti in carattere stampatello, se la domanda non è dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita;

c) la sede di titolarità, nonchè quella di servizio, qualora le sedi non coincidano;

d) il domicilio o il recapito al quale trasmettere eventuali comunicazioni (ogni variazione di indirizzo dovrà essere comunicata al Ministero).

Nella domanda i candidati devono altresì dichiarare:

1) di essere in possesso dei requisiti (servizio di ruolo, titolo di studio) stabiliti per l'ammissione al concorso;

2) gli eventuali procedimenti penali o disciplinari subiti o quelli pendenti a loro carico.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero deve essere vistata dall'autorità scolastica o dal capo dell'ufficio alle cui dipendenze il candidato presta servizio all'atto della presentazione della domanda.

Unitamente alla domanda di ammissione il candidato deve presentare i titoli di studio e di servizio, quelli di benemerenza e le pubblicazioni che riterrà opportuno esibire ai fini della valutazione, accompagnati da un elenco in carta libera, in duplice esemplare.

Domanda e documenti devono essere spediti per plico raccomandato ovvero recapitati a mano.

Le domande e i documenti spediti a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno si considerano prodotti in tempo utile se presentati all'ufficio postale entro il termine di scadenza sopra indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. (Art. 2, terzo comma, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077). (1).

Per le domande recapitate a mano la data di arrivo è attestata dal timbro a calendario del Provveditorato agli studi.

A tal fine i provveditori agli studi avranno cura, nel giorno di scadenza del termine, di prorogare l'orario dell'ufficio fino alle ore 24.

Non si terrà conto delle domande nelle quali risulti omessa la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui al n. 1 del terzo comma del presente articolo, semprechè il candidato non abbia documentato in merito.

Non saranno prese in considerazione domanda e documenti che pervengono direttamente al Ministero, quale ne sia il motivo.

Requisiti di ammissibilità e titoli valutabili

Art. 3.

I titoli valutabili, nonchè i requisiti di ammissibilità al concorso, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda indicato al precedente art. 2.

I candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso a trecentoventi posti di direttore didattico in prova bandito con decreto ministeriale 25 settembre 1970 e tuttora in via di espletamento, possono far riferimento, qualora ne facciano esplicita richiesta, ai documenti ed ai titoli allegati alla predetta domanda.

I titoli che pervengono oltre il termine di cui al primo comma del precedente art. 2, non sono ammessi a valutazione.

Trasmissione delle domande al Ministero

Art. 4.

Entro venti giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal precedente art. 2 il provveditore invierà al Ministero, Direzione generale istruzione elementare - Divisione 3ª, le domande e i documenti pervenutigli.

Nei confronti di ciascun concorrente, il provveditore riferirà al Ministero sul servizio prestato, esprimendo il proprio motivato giudizio sulle qualità intellettuali e sull'attitudine morale e didattica del candidato ad esercitare degnamente l'ufficio di direttore didattico, nonchè sulla idoneità fisica del medesimo ad esercitarne le funzioni, ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297.

Prove d'esame

Art. 5.

Gli esami constano di due prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte consistono:

a) nello svolgimento di un tema di cultura generale;

b) nello svolgimento di un tema di legislazione scolastica.

La prova orale ha per oggetto le materie specificate in calce al presente bando (allegato *B*).

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte sono assegnate sei ore.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni e nella sede che saranno stabiliti dal Ministero.

La prova orale avrà luogo in Roma.

Ai candidati sarà data comunicazione del giorno, dell'ora e dei locali in cui avranno luogo le prove scritte e quella orale.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici.

Per essere ammessi a sostenere le prove scritte e quella orale i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta legale) recante la firma del candidato, autenticata dal segretario comunale del comune di residenza, da un notaio, dal direttore didattico o dal capo dell'ufficio alle cui dipendenze il candidato stesso presta servizio;

b) libretto ferroviario personale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

I candidati dovranno portare l'occorrente per scrivere; la carta sarà fornita dal Ministero.

E' vietato portare libri ed appunti. E' consentito soltanto portare e consultare il vocabolario della lingua italiana, purchè esclusivamente linguistico, per la prova di cultura generale; testi di legge privi di qualsiasi commento e di note introduttive e interpretative, per la prova di legislazione scolastica.

Per i candidati che prestano servizio nelle scuole italiane all'estero le prove scritte potranno aver luogo nelle altre località che, in relazione al numero degli aspiranti, saranno eventualmente stabilite di concerto con il Ministero degli affari esteri.

Art. 6.

Per lo svolgimento delle prove scritte e di quella orale si osserveranno, ai sensi dell'art. 384 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le norme del testo unico e del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare approvati rispettivamente con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 e con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, nonchè le disposizioni del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 e del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, in quanto applicabili.

Art. 7.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione media di almeno 7/10 nelle prove scritte con non meno di 6/10 di ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno 6/10.

La votazione complessiva è determinata sommando ai voti riportati rispettivamente nelle prove scritte e nella prova orale, il voto conseguito nella valutazione dei titoli.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione elementare, Divisione 3ª, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello dell'espletamento di detta prova, i documenti redatti nelle forme di legge, attestanti il possesso dei titoli idonei ai fini della preferenza a parità di merito.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui al comma quattro dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni.

---

(1) Si ravvisa l'opportunità che gli uffici di Provveditorato conservino le buste contenenti le domande, al fine di rendere certa ed acquisita agli atti la data risultante dal timbro postale.

Graduatoria

Art. 9.

La graduatoria di merito è formata dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine risultante dal punteggio complessivo di cui al terzo comma dell'art. 7 del presente bando, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 8.

La graduatoria di merito è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione al concorso; lo stesso decreto dichiara i vincitori del concorso.

I candidati che risultino compresi nella graduatoria di merito, riportando nelle sole prove di esame una votazione complessiva non inferiore a 100 su 150 e che non conseguano la nomina in ruolo, hanno titolo per essere iscritti nella graduatoria permanente di cui all'art. 1 della legge 23 maggio 1964, n. 380, modificata dalla legge 11 novembre 1971, n. 1040.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati nella graduatoria devono presentare, entro il termine di giorni trenta dalla data in cui ricevono il relativo invito, a pena di decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso, i seguenti documenti:

a) stato di servizio rilasciato dal competente provveditore agli studi;

b) diploma originale del titolo di studio, di cui al precedente art. 1, o copia autentica ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità in sostituzione del diploma;

c) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, attestante la sana e robusta costituzione dell'aspirante e la sua idoneità fisica al servizio.

Il certificato dovrà contenere le dichiarazioni di cui agli articoli 7 e 16 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Ove l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione, questa dovrà essere specificamente indicata; in tal caso, però, il certificato dovrà contenere la dichiarazione che l'imperfezione non menoma la idoneità fisica dell'aspirante allo svolgimento del servizio.

Sono altresì dichiarati decaduti i candidati:

a) che ad eventuale visita medica di controllo non risultino fisicamente idonei alla funzione direttiva, o che non si presentino ad essa, entro il termine stabilito;

b) che non risultino in qualsiasi momento, in possesso del requisito della buona condotta;

c) che abbiano, con documentazioni, dichiarazioni od omissioni indotto in errore l'amministrazione circa i requisiti richiesti.

Nomina

Art. 11.

I vincitori del concorso sono nominati direttori didattici in prova.

Il periodo di prova ha la durata di mesi 6.

Fino a quando i vincitori del concorso non avranno conseguito la stabilità nel ruolo dei direttori didattici, i posti da essi precedentemente occupati in qualità di insegnanti elementari non saranno coperti da titolari.

Candidati che prestano servizio nelle scuole italiane all'estero

Art. 12.

I concorrenti che prestano servizio nelle scuole italiane all'estero presenteranno le domande ed i titoli al Ministero degli affari esteri, il quale provvederà a trasmetterli al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione elementare, Divisione 3ª, corredati della relazione e del giudizio redatti nei modi di cui al precedente art. 4, nonchè dell'esplicita dichiarazione che sono stati presentati in termini.

Ai predetti candidati è data facoltà di prorogare rispettivamente di trenta giorni i termini per la presentazione della domanda, dei titoli valutabili e di quelli di cui agli artt. 8 e 10 del presente bando.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 settembre 1972

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1973
Registro n. 13 Pubblica istruzione, foglio n. 7

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo per la compilazione della domanda da presentare al provveditore agli studi della provincia di titolarità.

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione elementare - Divisione 3ª - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) (1) . . . . . . nato a . . . . provincia di . . . . . il . . . . insegnante elementare appartenente al ruolo magistrale della provincia di . . . . con sede di titolarità a . . . . e sede di eventuale assegnazione provvisoria o comando a . . . . provincia di . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami e per titoli . . . .

A tale scopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso dei requisiti stabiliti per l'ammissione al concorso;

b) di avere subito procedimento penale (o disciplinare) ovvero di essere sottoposto a procedimento penale (o disciplinare).

(Da scrivere soltanto nel caso in cui l'interessato abbia subito procedimento penale o disciplinare o sia sottoposto a procedimento del genere all'atto della compilazione della domanda).

Per ogni eventuale comunicazione indica il seguente indirizzo:

località . . . . . . (provincia di . . . .)
via . . . . n. c. . . . . (cap. .).

Data . . . .

Firma . . . .

Visto per l'autenticazione della firma del signor . . . . (2).

---

(1) Le insegnanti coniugate nell'indicare le proprie generalità devono attenersi al seguente esempio: Rossi Maria nata Bianchi; le vedove: Rossi ved. Maria nata Bianchi.

(2) *La firma del candidato, posta in calce alla domanda,* deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; ovvero deve essere vistata dall'autorità scolastica o dal capo dell'ufficio alle cui dipendenze il candidato presta servizio all'atto della presentazione della domanda.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA D'ESAME

PROVA ORALE

Pedagogia, filosofia, didattica

1) La persona umana. Finalità, fattori, forme e periodi dell'educazione. Autoeducazione ed eteroeducazione. La scuola ed i suoi rapporti con la famiglia, lo Stato, la Chiesa, e le altre società.

2) Principali dottrine filosofiche e pedagogiche dall'Umanesimo ad oggi. Il movimento educativo e scolastico italiano dagli albori del Risorgimento ad oggi, attraverso l'opera dei più importanti educatori e pedagogisti, con speciale riferimento alla educazione dei fanciulli, sia normali, sia minorati.

La psicologia e l'educazione; dalla psicologia intuitiva alla psicologia sperimentale, alla pedagogia sperimentale.

Problemi di psicologia dell'età evolutiva.

Problemi socio-economici e problemi scolastici.

3) Vita scolastica: problemi dell'iniziativa, della disciplina e della collaborazione. La scuola unica pluriclasse.

La scuola all'aperto e le differenziazioni didattiche.

Unità e differenziazione delle discipline scolastiche.

Metodologia particolare di una disciplina a scelta.

I programmi di insegnamento dal 1888 ad oggi ed i problemi in essa affrontati.

4) Sicura conoscenza di almeno due opere dell'età moderna o contemporanea, di contenuto prevalentemente pedagogico, una di autore italiano, l'altra di autore straniero, entrambe a scelta del candidato, il quale deve dimostrare di averle lette per intero e di saperle inquadrare storicamente.

Nozioni generali di diritto amministrativo

a) Ordinamento dello Stato italiano. La Costituzione, le leggi e i regolamenti.

b) Amministrazione centrale. Consiglio di Stato e Corte dei conti. Avvocatura dello Stato.

c) Amministrazione decentrata e Amministrazione locale. Enti pubblici, controllo dello Stato.

d) Natura del rapporto di pubblico impiego e leggi fondamentali sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato e sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

e) Giustizia amministrativa e suoi organi. Diritti ed interessi. Ricorsi.

Legislazione della scuola elementare

a) Cenni storici sulla legislazione della scuola elementare in Italia dal 1860 ad oggi.

b) Ordinamento dell'Amministrazione centrale e periferica dell'istruzione elementare.

c) Ordinamento didattico della scuola elementare. Scuole speciali. Scuole all'estero. Scuola materna.

d) Stato giuridico ed economico del personale della scuola.

e) Alunni, obbligo scolastico, anagrafe scolastica, esami, libri di testo, biblioteche scolastiche.

f) Edilizia scolastica. Arredamento.

g) Ordinamento e funzioni del Patronato scolastico e delle altre opere integrative e ausiliarie della scuola elementare.

h) Assistenza magistrale. Pensioni del personale della scuola.

i) Cenni sugli ordinamenti scolastici dei principali Stati.

Igiene della scuola e del fanciullo

a) Edificio scolastico e suoi requisiti. L'aula scolastica e i suoi requisiti. Cura dell'edificio e dell'aula.

b) Vigilanza sanitaria e relativo personale. Ambulatorio medico-scolastico. Cassetta sanitaria. Cartelle sanitarie. Croce Rossa.

c) Igiene dello scolaro; pulizia della persona e degli indumenti; pratiche igieniche nella scuola. Piccole cure e soccorsi d'urgenza. Malattie infettive con particolare riferimento a quelle del fanciullo, e loro profilassi. Malaria, tubercolosi, tracoma.

d) Organismo umano: nozioni elementari di anatomia e fisiologia, organi dei sensi e cure relative. Sviluppo del fanciullo anche in rapporto alla nutrizione e al lavoro scolastico.

e) Problemi igienici dell'organizzazione della scuola elementare: orari, vacanze, distribuzione delle lezioni e delle esercitazioni, occupazioni ricreative, scuole speciali per i minorati, refezione scolastica, colonie estive, ecc.

f) Educazione fisica, giuochi, sport.

Il candidato deve inoltre dimostrare di avere la piena padronanza dei programmi di insegnamento delle scuole elementari e dei problemi connessi con tale insegnamento.

Il Ministro: SCALFARO

(3694)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a dieci posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori, per le sezioni comunali e frazionali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione aventi sede in Sardegna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 21 dicembre 1961, n. 1336, sulla istituzione del ruolo dei collocatori, che contempla una disciplina dell'ammissione in carriera diversa da quella generale stabilita dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1971, adottato di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1971, registro n. 12 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 37, concernente l'approvazione delle tabelle recanti le nuove piante organiche e la denominazione delle nuove qualifiche del personale delle carriere direttive, di concetto, esecutive ed ausiliarie del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuto di dover bandire un concorso circoscrizionale pubblico per esami nei limiti dei posti attualmente disponibili nel ruolo dei collocatori per far fronte alle esigenze di funzionamento delle sezioni comunali e frazionali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione aventi sede in Sardegna;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

E' indetto un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a dieci posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori, per le sezioni comunali e frazionali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione aventi sede in Sardegna.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) possesso di un diploma di istituto d'istruzione secondaria di primo grado (licenza media o altro titolo equipollente);

2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti) e non superiore ai 32, salve le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni;

3) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) godimento dei diritti politici, o non essere incorsi, per gli aspiranti che non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscono il possesso;

5) buona condotta;

6) idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego;

7) assolvimento degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare;

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o la qualifica di operaio di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

b) dei candidati che, già sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti.

Art. 2.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale degli uffici del lavoro e della massima occupazione - Divisione X - via Flavia n. 6, 00100 Roma, redatte su carta da bollo da L. 500, secondo lo schema allegato (allegato 2) al presente decreto, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere presentate o dovranno pervenire al predetto indirizzo

entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del predetto limite);

c) il domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

d) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. I minori di anni ventuno dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

f) le eventuali condanne penali riportate e i precedenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione della scuola e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione, dovranno esplicitamente dichiararlo nella domanda);

l) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione nell'ambito della circoscrizione regionale cui si riferisce il concorso;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a riceverla.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione si riserva di accertare, prima della formazione della graduatoria definitiva, l'autenticazione della firma nonchè le dichiarazioni del candidato circa il possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 1.

Art. 3.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, che verrà nominata con successivo decreto ministeriale, sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 4.
Prove di esame

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, una prova pratica di dattilografia ed una prova orale, secondo il programma riportato nell'allegato 1 al presente bando.

Le prove scritte avranno luogo in Cagliari, con inizio alle ore 8, nei giorni 9, 10 e 11 maggio 1973, presso il « CISAPI - Centro internazionale sardo professionale industria » - Raccordo strada statale n. 331 - km. 5,400 - Quadrifoglio (Servizio autobus, partenza ore 7, da piazza Giovanni XXIII - Hotel ENALC).

I candidati che abbiano presentato la domanda e ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, sono tenuti a presentarsi, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica, senza alcun preavviso, nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, per sostenere le prove predette.

La prova pratica di dattilografia e quella orale avranno luogo presso la sede e nei giorni che il Ministero stabilirà successivamente e che saranno portati a conoscenza dei singoli candidati unitamente alla comunicazione di cui al successivo art. 5, secondo comma.

Art. 5.
Esito delle prove di esame

Sono ammessi alla prova pratica di dattilografia i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla predetta prova di dattilografia viene data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Sono ammessi alla prova orale, che ha luogo nella stessa seduta di esame, i candidati che abbiano riportato nella prova pratica di dattilografia la votazione di almeno sei decimi.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica e alla prova orale, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con i voti riportati, distintamente, nella prova pratica e in quella orale.

Art. 6.
Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale degli uffici del lavoro e della massima occupazione - Divisione X - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso dei titoli predetti.

Tali titoli sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine di giorni quindici indicato al comma precedente.

I titoli si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 7.
Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dello art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori si terrà conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 8.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale degli affari generali e del personale Servizio centrale degli uffici del lavoro e della massima occupazione Divisione X 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposito avviso, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare, in sua vece, il certificato, in carta legale, contenente la dichiarazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma. In tal caso il certificato sostitutivo deve essere integrato da una dichiarazione della competente autorità scolastica attestante che il diploma originale non è stato ancora rilasciato.

In luogo del diploma originale o del certificato sostitutivo, potrà essere presentata una copia autentica di uno dei detti documenti, in bollo da L. 500, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

2) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L 500, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6;

3) certificato, in carta da bollo da L 500, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che era in possesso di tale requisito anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L 500, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico, in carta da bollo da L 500, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dallo ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio, invalidi civili e mutilati e invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Non è valida la presentazione, in luogo di detti documenti, del foglio di congedo.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo e la copia dello stato matricolare, in bollo da L. 500, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere del Ministero del lavoro.

I concorrenti che si trovino alle armi per il servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti, redatti su carta legale:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) nonchè quelli di cui ai punti *c*) e *d*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata al primo comma del presente articolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera l'estratto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da altri Ministeri.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 9

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che avranno presentato in tempo utile i documenti di cui al precedente articolo e nei confronti dei quali sarà accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno assunti in prova e destinati presso le sezioni comunali e frazionali degli uffici del lavoro e della massima occupazione aventi sede nella circoscrizione regionale della Sardegna e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina a collocatore. Gli stessi non potranno essere trasferiti nè distaccati presso sezioni aventi sede in circoscrizioni diverse prima che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rap-

porto d'impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, parametro 148, di cui alla tabella unica degli stipendi allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, nella misura mensile netta di L. 81.243, l'indennità integrativa speciale netta di L. 31.184, oltre agli altri emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni.

Agli aventi diritto verranno corrisposte le quote aggiuntive di famiglia per le persone a carico.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1973

Il Ministro: Coppo

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1973
Registro n. 2, foglio n. 148

Allegato 1

Schema esemplificativo della domanda di partecipazione al concorso da redigere su carta da bollo da L. 500

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale degli uffici del lavoro - Divisione X - via Flavia n. 6 - 00100 Roma

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . nato a . . (provincia .) il giorno . domiciliato in . c.a.p. n. . (provincia . .) via . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso circoscrizionale per esami a dieci posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori per le sezioni comunali e frazionali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione aventi sede in Sardegna.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età, di anni 32, perchè . . (1).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è cittadino italiano;

b) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);

c) non ha riportato condanne penali e non ha precedenti penali pendenti a proprio carico (3);

d) è in possesso del diploma di . conseguito presso . in data . ,

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . (4);

f) non ha mai prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero, presta servizio presso l'amministrazione . . con la qualifica di . . dal . . ovvero, ha prestato servizio presso l'amministrazione . . con la qualifica di . . dal . al (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro);

g) si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione a sezioni comunali e frazionali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione nell'ambito della circoscrizione regionale cui si riferisce il concorso;

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo (indicare il numero di codice di avviamento postale) . . .

. .

. lì .

Firma . .

Visto per l'autenticità della firma . . . (5)

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che pur avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che ai sensi delle vigenti disposizioni danno titolo alla elevazione del predetto limite di età. Il candidato deve indicare con esattezza tali requisiti.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(4) Indicare a seconda dei casi: « ha prestato servizio militare; « è attualmente in servizio militare presso il . . . . »; « non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva »; ovvero, « perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode del congedo e di rinvio in qualità di . . . . . . »; ovvero, « perchè riformato » o « rivedibile ».

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Visto, *Il Ministro*: Coppo

Allegato 2

PROGRAMMA D'ESAME

L'esame consisterà in tre prove scritte, una prova pratica di dattilografia ed una prova orale, in base al seguente programma:

1. — *Prove scritte*:

1) Componimento in lingua italiana. Tempo a disposizione: quattro ore.

2) Risoluzione di un problema di aritmetica o di geometria (nei limiti del programma fissato per la prova orale). Tempo a disposizione: quattro ore.

3) Tema su nozioni di legislazione sociale (nei limiti del programma fissato per la prova orale). Tempo a disposizione: quattro ore.

2. — *Prova pratica di dattilografia*:

Scrittura sotto dettato, su macchine « Olivetti », di un brano letterario, commerciale o burocratico, alla velocità di 180 battute al minuto primo (circa trenta parole). Nel classificare l'elaborato si terrà conto della precisione e dell'estetica, oltre che della velocità.

3. — *Prova orale*:

1) Aritmetica elementare: nomenclatura decimale; prime operazioni; divisibilità dei numeri; numeri primi; massimo comune divisore e minimo comune multiplo; frazioni ordinarie e decimali; principali operazioni su di esse; sistema metrico decimale; numeri complessi; potenza e radice dei numeri; estrazione della radice quadrata; rapporti e proporzioni; media aritmetica.

Geometria: punto; retta; piano. Retta e parti della retta. Angoli. Rette perpendicolari - rette parallele. Triangoli (uguaglianza dei triangoli - proprietà del triangolo isoscele e del triangolo equilatero). Somma degli angoli di un triangolo. Poligoni - quadrilateri. Circonferenza e cerchio. Equivalenza ed aree. Teorema di Pitagora e sue applicazioni. Fascio di rette parallele. Teorema di Talete. Proprietà del triangolo rettangolo: teoremi di Euclide. Riduzioni in scala.

Rette e piani nello spazio - Diedri - Angoloidi - Poliedri (prisma, parallelepipedo, cubo, piramide) - Corpi rotondi (cilindro, cono, sfera).

2) Nozioni di legislazione sociale: Organi dello Stato in materia di legislazione sociale: il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'ispettorato del lavoro, gli uffici del lavoro, i centri di emigrazione, l'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo.

Enti pubblici in materia di previdenza e assistenza sociale: INPS, INAIL, INAM, ENPAS, ecc.

Datore di lavoro e lavoratore. Limiti alla formazione del rapporto di lavoro (età, sesso, idoneità fisica, libretto di lavoro). Retribuzione e sue forme: Estinzione del rapporto di lavoro e sue conseguenze.
La tutela del lavoratore: orario di lavoro, riposo settimanale, ferie; tutela del lavoro femminile e minorile; tutela delle lavoratrici madri.
Cenni sulle principali forme di assicurazione sociale (assicurazione contro l'invalidità, la vecchiaia, la tubercolosi; assicurazione contro le malattie; assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) con particolare riferimento all'assicurazione contro la disoccupazione; gli assegni familiari.
L'apprendistato; l'orientamento e l'addestramento professionale dei lavoratori: corsi di qualificazione e riqualificazione, cantieri.
Il collocamento dei lavoratori: collocamento ordinario, collocamento obbligatorio, collocamento speciale.

3) Nozioni elementari di ordinamento amministrativo: i Ministeri; organizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con particolare riferimento alla struttura e ai compiti dei suoi Organi periferici (Ispettorato del lavoro, uffici del lavoro e della massima occupazione e proprie sezioni comunali e frazionali); i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, l'Avvocatura generale dello Stato, la prefettura, la regione, la provincia, il comune e i loro organi; il rapporto di pubblico impiego, con particolare riguardo ai diritti ed ai doveri dell'impiegato.

4) Nozioni elementari di statistica: concetto ed oggetto della statistica; unità statistica; spoglio e aggruppamento dei dati statistici; elaborazione dei dati; medie e rapporti; rappresentazioni grafiche e numeri indici.

N. B. — L'Amministrazione non può fornire ulteriori indicazioni sui programmi nè consigliare i testi da usare per la preparazione.

(3762) *Il Ministro*: Coppo

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale di merito del concorso per il reclutamento di centodiciannove sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle armi.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;
Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1971, registro n. 35 Difesa, foglio n. 341, con il quale è stato indetto un concorso per il reclutamento di centodiciannove sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, riservato agli ufficiali di complemento delle predette Armi;
Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1972, registro n. 9 Difesa, foglio n. 196, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice;
Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per il reclutamento di centodiciannove sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, riservato agli ufficiali di complemento delle predette armi, indetto con decreto ministeriale 15 luglio 1971, citato nelle premesse:

1. Ten. f. Cardines Pasquale nato il 22 maggio 1946 . punti 27,566
2. S. ten. a. Colarossi Giancarlo, nato il 15 dicembre 1947 . » 27,500
3. S. ten. f. Romito Nicola, nato il 31 dicembre 1947 » 26,783
4. S. ten. f. Campanella Mario, nato il 23 febbraio 1944 . » 26,700
5. Ten. a. Greco Giovanni, nato l'11 aprile 1942 . . . . punti 26,666
6. S. ten. f. Gigante Marco, nato il 18 marzo 1949 . . . . » 26,566
7. S. ten. a. Baistrocchi Sauro, nato il 3 settembre 1949 . . . . » 26,533
8. S. ten. a. Napoletano Francesco, nato il 7 novembre 1947 . . . . » 26,500
9. Ten. f. Passariello Luigi, nato il 21 novembre 1946 . . . . » 26,416
10. S. ten. f. Cremonese Giampiero, nato il 6 agosto 1942 . . . . » 26,400
11. S. ten. g. De Michele Gennaro, nato il 27 maggio 1948 . . . . » 26,316
12. S. ten. g. Nicolosi Antonino, nato il 4 giugno 1946 . . . . » 26,300
13. S. ten. f. Salis Giuseppe, nato il 24 aprile 1943 . . . . » 26,233
14. S ten. f. Prisco Vincenzo, nato il 17 settembre 1948 . . . . » 26,183
15. S. ten. f. Garino Attilio, nato il 17 agosto 1947 . . . . » 26,166
16. S. ten. a. Ridi Roberto, nato il 27 luglio 1946 . . . . » 26,166
17. S. ten. f. Colucci Luciano, nato il 21 settembre 1946 . . . . » 26,150
18. S. ten. f. Molinaro Vincenzo, nato il 20 luglio 1947 . . . . » 26,100
19. S. ten. f. De Blasio Antonio, nato il 13 marzo 1949 . . . . » 26,083
20. S. ten. f. Vellico Onorino, nato il 4 agosto 1944 . . . . » 26,083
21. S. ten f. Mura Alessandro, nato il 3 aprile 1947 . . . . » 26,066
22. S. ten. f. Andreani Roberto, nato il 12 marzo 1948 . . . . » 26,050
23. S. ten. f. de Cesare Tullio, nato il 16 aprile 1948 . . . . » 26,000
24. S. ten. a. Miele Giuseppe, nato il 5 febbraio 1941 . . . . » 26,000
25. S. ten. f. Pagano Antonio, nato il 6 settembre 1946 . . . . » 26,000
26. S. ten. g. Peppoloni Luciano, nato il 22 febbraio 1948 . . . . » 25,983
27. S. ten. a. Gori Walter, nato il 13 settembre 1949 . . . . » 25,966
28. S. ten. f. Viglietti Pier Angelo, nato il 29 agosto 1945 . . . . » 25,966
29. S. ten. f. Petracca Giuseppe, nato il 14 novembre 1942 . . . . » 25,916
30. S. ten. a. Bianchi Pierbruno, nato il 22 marzo 1943 . . . . » 25,866
31. S. ten. f. Rutili Cesare, nato il 7 novembre 1947 . . . . » 25,850
32. S. ten. f. Giuliani Massimo, nato il 19 giugno 1947 . . . . » 25,833
33. S. ten. f. Serrone Antonio, nato l'11 giugno 1949 . . . . » 25,833
34. S. ten. f. Ugolini Wagner, nato il 25 febbraio 1947 . . . . » 25,833
35. S. ten. f. De Fazi Giancarlo, nato il 3 giugno 1949 . . . . » 25,800
36. S. ten. c. Mercogliano Gennaro, nato l'11 marzo 1944 . . . . » 25,800
37. S. ten a. Porto Guido, nato il 23 luglio 1948 . . . . » 25,800
38. S. ten. f. Zanzottera Claudio, nato il 18 marzo 1947 . . . . » 25,800
39. S. ten. f. Anedda Giorgio, nato il 25 dicembre 1945 . . . . » 25,766
40. Ten. g. Colella Giovanni, nato il 20 marzo 1940 . . . . » 25,766
41. Ten. f Graziani Angelo, nato il 3 settembre 1945 . . . . » 25,766
42. S. ten. a. Ive Mario, nato il 1° novembre 1948 . . . . » 25,733
43. Ten. a. Simonetti Mario, nato il 25 luglio 1941 . . . . » 25,716
44. S ten. a. Barberis Bartolomeo, nato il 19 agosto 1942 . . . . » 25,700
45. S. ten. f. Boz Luigi, nato il 14 settembre 1947 . . . . » 25,700

46. S. ten. f. Carnevali Giuliano, nato il 29 marzo 1948 punti 25,700
47. S. ten. f. Ascalone Vincenzo, nato il 9 novembre 1943 » 25,683
48. S. ten. g. Caloprisco Carmine, nato il 18 luglio 1948 . » 25,666
49. S. ten. f. Giantin Nereo, nato il 26 ottobre 1949 » 25,666
50. S. ten. g. Mocellin Luciano, nato il 24 gennaio 1946 » 25,666
51. S. ten. a. Racano Carlo, nato il 15 marzo 1950 . » 25,666
52. S. ten. f. Toccafondi Valerio, nato il 23 luglio 1948 . » 25,666
53. S. ten. f. Izzo Nicola, nato il 10 agosto 1946 » 25,650
54. S. ten. c. Vigliano Domenico, nato il 30 maggio 1947 » 25,650
55. S. ten. a. Malerba Antonio, nato l'8 agosto 1947 . » 25,633
56. S. ten. a. Alfieri Vittorio, nato il 18 marzo 1943 . » 25,616
57. S. ten. f. Cavalieri Gianfranco, nato il 19 settembre 1946 » 25,600
58. Ten. f. Porrino Arturo, nato il 10 ottobre 1944 . » 25,566
59. S. ten. g. Danzi Renato, nato il 27 agosto 1948 » 25,550
60. Ten. a. Santo Francesco, nato il 21 marzo 1947 . » 25,550
61. S. ten. a. Botarelli Franco, nato il 1° giugno 1946 . » 25,533
62. S. ten. f. Minucci Giuseppe, nato il 7 aprile 1947 . » 25,516
63. S. ten. a. Ballardini Rodolfo, nato il 25 dicembre 1949 . » 25,500
64. S. ten. a. Carbonari Federico, nato il 16 dicembre 1943 . » 25,500
65. S. ten. f. Tornincasa Aniello, nato il 16 aprile 1943 » 25,500
66. S. ten. f. Balletta Fiore Angelo, nato il 23 aprile 1945 » 25,483
67. S. ten f. Fantina Sandro, nato il 13 marzo 1944 . » 25,466
68. S. ten. f. Jacobacci Fabio Maria, nato il 29 gennaio 1948 . » 25,466
69. S. ten. g. De Biase Roberto, nato il 12 giugno 1949 . » 25,366
70. S. ten. f. Martina Giovanni, nato il 14 luglio 1948 . » 25,366
71. S. ten. c. Temperino Dario, nato il 22 febbraio 1947 » 25,366
72. S. ten. f. Guardadeo Antonio, nato il 9 settembre 1942 . » 25,350
73. S. ten f. Ledda Bruno, nato il 4 febbraio 1947 . » 25,350
74. S. ten. a. Biasiol Guido, nato il 16 agosto 1949 . » 25,333
75. S. ten. a. Di Rosa Salvatore, nato il 21 aprile 1945 » 25,333
76. S. ten. c. Galeani Salvatore, nato il 12 luglio 1942 . » 25,283
77. S. ten. f. Zampieri Dario, nato il 1° settembre 1946 . » 25,283
78. S. ten. f. Visco Luigi, nato il 27 gennaio 1941 . » 25,266
79. Ten. a. Di Giovanni Luciano, nato il 26 novembre 1940 . » 25,200
80. S. ten. f. Grottoli Antonio, nato il 7 ottobre 1945 . » 25,200
81. S. ten. f. Modotti Paolo, nato il 25 ottobre 1948 . » 25,200
82. S. ten. f. Andrioli Mauro, nato il 2 febbraio 1941 . » 25,166
83. S. ten. a. Selvatico Lino, nato il 27 agosto 1946 . » 25,016
84. S. ten. f. Sgaramella Riccardo, nato il 2 gennaio 1943 » 25,016
85. S. ten. f. Furlan Aldo, nato il 23 agosto 1948 . » 25,000
86. S. ten. f. Mummolo Pasquale, nato il 26 gennaio 1948 » 25,000
87. S. ten. f. Pavan Giordano, nato il 18 luglio 1945 . . . . punti 25,000
88. S. ten. a. Giaccone Sergio, nato il 21 aprile 1943 . . . . » 24,933
89. S. ten. c. Pettini Marcello, nato il 16 febbraio 1943 . . . . » 24,933
90. S. ten. f. Foglia Emilio, nato il 7 ottobre 1947 . . . . » 24,883
91 S. ten. a. Russo Luigi, nato il 21 febbraio 1944 . . . . » 24,866
92. S. ten. f. Cauzzo Gilberto, nato il 13 ottobre 1948 . . . . » 24,833
93. S. ten. f. Spasiano Orazio, nato il 10 luglio 1950 . . . . » 24,816
94. S. ten. g. Caneppele Sandro, nato il 13 febbraio 1949 . . . . » 24,766
95. S. ten. g. Guerra Aleardo, nato l'8 agosto 1946 . . . . » 24,750
96. S. ten. c. Maldera Adriano, nato il 2 marzo 1948 . . . . » 24,733
97. S. ten. f. Cioffi Umberto, nato il 27 maggio 1947 . . . . » 24,700
98. S. ten. f. Di Vincenzo Silvio, nato il 27 giugno 1950 . . . . » 24,700
99. S. ten. f. Vinella Antonio, nato il 5 ottobre 1949 . . . . » 24,633
100. S. ten. g. Tavano Vincenzo, nato il 26 luglio 1947 . . . . » 24,533
101. S. ten. f. Montemitoli Angelo Antonio, nato il 3 giugno 1947 . . . . » 24,500
102. S. ten. g. Tartarini Claudio, nato il 4 agosto 1943 . . . . » 24,483
103. S. ten. f. Serafini Tommaso, nato il 14 agosto 1950 . . . . » 24,466
104. S. ten. f. Amadori Fausto, nato il 26 aprile 1948 . . . . » 24,416
105 S. ten. g. Rasera Berna Agostino, nato il 3 maggio 1947 . . . . » 24,400
106. S. ten. f. Gasperini Claudio, nato il 27 febbraio 1951 . . . . » 24,333
107. S. ten. f. Iaccarino Antonio, nato il 9 aprile 1949 . . . . » 24,300

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, i seguenti candidati nell'ordine appresso indicato:

1) ten. f. Cardines Pasquale . . . . punti 27,566
2) s. ten. a. Colarossi Giancarlo . . . » 27,500
3) s. ten. f. Romito Nicola . . . . . » 26,783
4) s. ten. f. Campanella Mario . . . . » 26,700
5) ten. a. Greco Giovanni . . . . . » 26,666
6) s. ten. f. Gigante Marco . . . . . » 26,566
7) s. ten. a. Baistrocchi Sauro . . . . » 26,533
8) s. ten. a. Napoletano Francesco . . . » 26,500
9) ten. f. Passariello Luigi . . . . . » 26,416
10) s. ten. f. Cremonese Giampiero . . . » 26,400
11) s. ten. g. De Michele Gennaro . . . » 26,316
12) s. ten. g. Nicolosi Antonino . . . . » 26,300
13) s. ten. f. Salis Giuseppe . . . . . » 26,233
14) s. ten. f. Prisco Vincenzo . . . . . » 26,183
15) s. ten. a. Ridi Roberto, nato il 27 luglio 1946 . . . . » 26,166
16) s. ten. f. Garino Attilio, nato il 17 agosto 1947 . . . . » 26,166
17) s. ten. f. Colucci Luciano . . . . . » 26,150
18) s. ten. f. Molinaro Vincenzo . . . . » 26,100
19) s. ten. f. De Blasio Antonio, figlio di invalido di guerra . . . . » 26,083
20) s. ten. f. Vellico Onorino . . . . . » 26,083
21. s. ten. f. Mura Alessandro . . . . » 26,066
22) s. ten. f. Andreani Roberto . . . . » 26,050
23) s. ten. a. Miele Giuseppe, nato il 5 febbraio 1941 . . . . » 26,000
24) s. ten. f. Pagano Antonio, nato il 6 settembre 1946 . . . . » 26,000
25) s. ten. f. de Cesare Tullio, nato il 16 aprile 1948 . . . . » 26,000
26) s. ten. g. Peppoloni Luciano . . . . » 25,983

27) s. ten. f. Viglietti Pier Angelo, nato il 29 agosto 1945 punti 25,966
28) s. ten. a. Gori Walter, nato il 13 settembre 1949 . » 25,966
29) s. ten. f. Petracca Giuseppe » 25,916
30) s. ten. a. Bianchi Pierbruno » 25,866
31) s. ten. a. Bianchi Pierbruno . » 25,866
31) s. ten. f. Rutili Cesare » 25,850
32) s. ten. f. Ugolini Wagner, nato il 25 febbraio 1947 » 25,833
33) s. ten. f. Giuliani Massimo, nato il 19 giugno 1947 » 25,833
34) s. ten. f. Serrone Antonio, nato l'11 giugno 1949 » 25,833
35) s. ten. c. Mercogliano Gennaro, nato l'11 marzo 1944 . » 25,800
36) s. ten. f. Zanzottera Claudio, nato il 18 marzo 1947 . . » 25,800
37) s. ten. a. Porto Guido, nato il 23 luglio 1948 » 25,800
38) s. ten. f. De Fazi Giancarlo, nato il 3 giugno 1949 . » 25,800
39) ten. g. Colella Giovanni, nato il 20 marzo 1940 . . » 25,766
40) ten. f. Graziani Angelo, nato il 3 settembre 1945 . » 25,766
41) s. ten. f. Anedda Giorgio, nato il 25 dicembre 1945 . » 25,766
42) s. ten. a. Ive Mario . » 25,733
43) ten. a. Simonetti Mario . » 25,716
44) s. ten. a. Barberis Bartolomeo, nato il 19 agosto 1942 . » 25,700
45) s. ten. f. Boz Luigi, nato il 14 settembre 1947 » 25,700
46) s. ten. f. Carnevali Giuliano, nato il 29 marzo 1948 . » 25,700
47) s. ten. f. Ascalone Vincenzo » 25,683
48) s. ten. g. Mocellin Luciano, nato il 24 gennaio 1946 » 25,666
49) s. ten. g. Caloprisco Carmine, nato il 18 luglio 1948 » 25,666
50) s. ten. f. Toccafondi Valerio, nato il 23 luglio 1948 » 25,666
51) s. ten. f. Giantin Nereo, nato il 26 ottobre 1949 » 25,666
52) s. ten. a. Racano Carlo, nato il 15 marzo 1950 » 25,666
53) s. ten. f. Izzo Nicola, nato il 10 agosto 1946 » 25,650
54) s. ten. c. Vigliano Domenico, nato il 20 maggio 1947 . » 25,650
55) s. ten. a. Malerba Antonio » 25,633
56) s. ten. a. Alfieri Vittorio . » 25,616
57) s. ten. f. Cavalieri Gianfranco . » 25,600
58) ten. f. Porrino Arturo » 25,566
59) ten. a. Santo Francesco, nato il 21 marzo 1947 » 25,550
60) s. ten. g. Danzi Renato, nato il 27 agosto 1948 » 25,550
61) s. ten. a. Botarelli Franco . » 25,533
62) s. ten. f. Minucci Giuseppe . » 25,516
63) s. ten. Tornincasa Aniello, nato il 16 aprile 1943 » 25,500
64) s. ten. a. Carbonari Federico, nato il 16 dicembre 1943 » 25,500
65) s. ten. a. Ballardini Rodolfo, nato il 25 dicembre 1949 » 25,500
66) s. ten. f. Balletta Fiore Angelo . » 25,483
67) s. ten. f. Fantina Sandro, nato il 13 marzo 1944 » 25,466
68) s. ten. f. Jacobacci Fabio Maria, nato il 29 gennaio 1948 » 25,466
69) s. ten. c. Temperino Dario, nato il 22 gennaio 1947 punti 25,366
70) s. ten. f. Martina Giovanni, nato il 14 luglio 1948 » 25,366
71) s. ten. g. De Biase Roberto, nato il 12 giugno 1949 » 25,366
72) s. ten. f. Guardadeo Antonio, nato il 9 settembre 1942 . » 25,350
73) s. ten. f. Ledda.Bruno, nato il 4 febbraio 1947 » 25,350
74) s. ten. a. Biasiol Guido, profugo » 25,333
75) s. ten. a. Di Rosa Salvatore . » 25,333
76) s. ten. c. Galeani Salvatore, nato il 12 luglio 1942 » 25,283
77) s. ten. f. Zampieri Dario, nato il 1° settembre 1946 » 25,283
78) s. ten. f. Visco Luigi » 25,266
79) ten. a. Di Giovanni Luciano, nato il 26 novembre 1940 . » 25,200
80) s. ten. f. Grottoli Antonio, nato il 7 ottobre 1945 » 25,200
81) s. ten. f. Modotti Paolo, nato il 25 ottobre 1948 » 25,200
82) s. ten. a. Andrioli Mauro . » 25,166
83) s. ten. f. Sgaramella Riccardo, nato il 2 gennaio 1943 » 25,016
84) s. ten. a. Selvatico Lino, nato il 27 agosto 1946 » 25,016
85) s. ten. f. Pavan Giordano, nato il 18 luglio 1945 » 25,000
86) s. ten. f. Mummolo Pasquale, nato il 26 gennaio 1948 » 25,000
87) s. ten. f. Furlan Aldo, nato il 23 agosto 1948 » 25,000
88) s. ten. c. Pettini Marcello, nato il 16 febbraio 1943 » 24,933
89) s. ten. a. Giaccone Sergio, nato il 21 aprile 1943 » 24,933
90) s. ten. f. Foglia Emilio » 24,883
91) s. ten. a. Russo Luigi » 24,866
92) s. ten. a. Cauzzo Gilberto . » 24,833
93) s. ten. f. Spasiano Orazio . » 24,816
94) s. ten. g. Caneppele Sandro . » 24,766
95) s. ten. g. Guerra Aleardo » 24,750
96) s. ten. c. Maldera Adriano » 24,733
97) s. ten. f. Cioffi Umberto, nato il 27 maggio 1947 . . . . » 24,700
98) s. ten. f. Di Vincenzo Silvio, nato il 27 giugno 1950 . . . . » 24,700
99) s. ten. f. Vinella Antonio . . . . . » 24,633
100) s. ten. g. Tavano Vincenzo . . . . » 24,533
101) s. ten. f. Montemitoli Angelo Antonio . . » 24,500
102) s. ten. g. Tartarini Claudio . . . . . » 24,483
103) s. ten. f. Serafini Tommaso . . . . . » 24,466
104) s. ten. f. Amadori Fausto . . . . . . » 24,416
105) s. ten. g. Rasera Berna Agostino . . . » 24,400
106) s. ten. f. Gasperini Claudio . . . . . » 24,333
107) s. ten. f. Iaccarino Antonio . . . . . » 24,300

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 dicembre 1972

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1973
Registro n. 1, *foglio n.* 314

(1746)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.